

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 3, 36, 38 della Costituzione, nonché la sentenza n. 501/88 della Corte costituzionale, ribadita dalla Corte dei conti II sezione centrale nel 1997, impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equità e giustizia sociale;

tra l'altro, le predette sentenze sottolineano che le leggi che regolano la materia pensionistica non possono in alcun caso sacrificare alle pur legittime esigenze finanziarie di bilancio la salvaguardia dei redditi dei titolari di pensione; va cioè evitato che si precostituisca un divario di « dimensioni macroscopiche e intollerabili » fra pensione e retribuzione;

nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, infatti, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991, ma non ha affatto affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa lire 2.300.000 nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1997, grazie al raggiungi-

mento del settimo livello-*bis*, percepiscono circa lire 3.740.000 mensili nette —:

se non si ritenga di dover operare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione e per una completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-18633)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato

alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile - 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati

favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

ANGHINONI. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della sanità. — Per sapere - premesso che:

risulta all'interrogante che l'ospedale di Suzzara (Mantova), è stato costruito in zona di elevato interesse archeologico di epoca romana del I-V secolo d.C. tanto che, durante gli scavi per la costruzione, è venuta alla luce una villa di epoca romana danneggiata e prontamente risepellita e coperta dalla costruzione dell'edificio stesso perdendo irrimediabilmente un patrimonio storico culturale di proprietà della collettività —:

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di chi si è reso responsabile di tale misfatto, in considerazione anche del fatto che all'epoca vi fu regolare denuncia dell'avvenuto durante il corso dei lavori in tempo utile per il recupero e che il datore della denuncia fu poi allontanato dall'incarico. (4-20173)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto con l'interrogazione parlamentare indicata, è stata interpellata la Soprintendenza archeologica di Milano che ha comunicato quanto segue.

Le conoscenze archeologiche nell'area del nuovo ospedale di Suzzara risalgono al 1987, quando raccolte di superficie fornirono materiale laterizio e ceramico molto dilavato; soltanto nell'ottobre 1988 fu possibile riconoscere la reale importanza del luogo, quando furono eseguiti da una ditta locale per conto della U.S.L. 49 dei saggi nel terreno per verificarne la consistenza. In detta occasione vennero alla luce strutture murarie che furono indagate ed in seguito ricoperte.

In data 13 dicembre 1988 fu inviata al Presidente dell'Ente Ospedaliero Generale di

zona - Ospedale Montecchi - via G. Marangoni 4 - Suzzara la declaratoria di importante interesse archeologico, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di parte della particella 102 del fog. 64 del comune di Suzzara, tutelando in tal modo l'area sulla quale erano emerse le strutture murarie.

Agli inizi del 1989 il Presidente della U.S.L. 49 segnalava che era in progetto la costruzione di un nuovo plesso dell'ospedale, che ricadeva in una piccola porzione dell'area vincolata con la suddetta declaratoria.

Venivano pertanto effettuati a spese della suddetta U.S.L., con la direzione scientifica della Soprintendenza, trenta sondaggi nel settore destinato al nuovo corpo ospedaliero per verificare l'esistenza o meno di resti antichi nel sottosuolo; si verificava che solo in corrispondenza dell'estrema porzione sud del nuovo plesso, al limite dell'area notificata, vi era traccia di materiale romano.

A seguito di ciò venivano effettuati scavi archeologici che si sono svolti dal maggio al luglio 1989 e successivamente nel settembre - ottobre 1990. È stata messa in luce parte di un grandioso edificio in cui si sono identificate tre fasi abitative che vanno dalla prima età imperiale al periodo tardoromano - altomedioevale.

Tutte le strutture scoperte sono state integralmente conservate, anche mediante variazioni del progetto relativo al predetto plesso, e per motivi di conservazione sono state coperte con rete plastificata e con sabbia per isolarle dal terreno e per rendere agevole la riapertura dell'area al momento di un'eventuale preparazione alla pubblica fruizione.

Nel 1993 si notificava l'importante interesse archeologico, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1089 del 1939, delle particelle n. 5/p e n. 151/p del fog. 64 del comune di Suzzara, recante le tracce della villa romana.

In accordo con il comune la Soprintendenza, negli anni '95-'96, effettuava indagini geognostiche, finalizzate all'archeologia, al fine di una corretta ubicazione delle strutture non ancora evidenziate, in previsione di un futuro scavo.

Da quanto sopra emerge che, non solo la villa non fu danneggiata, ma che a più riprese sono stati adottati provvedimenti di tutela, principalmente con le notifiche di importante interesse archeologico del 1988 e 1993, e che la Soprintendenza ha continuato ancora negli ultimi anni le indagini conoscitive della realtà archeologica in questione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

BACCINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

la liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni non è ancora completamente realizzata sul piano normativo;

ancora oggi mancano molte disposizioni di attuazione che limitano e compromettono l'avvio della libera concorrenza in interi segmenti di mercato;

in particolare, non esistono disposizioni di attuazione complete tanto che per i servizi a valore aggiunto risulta che il ministero, facente funzioni di autorità in via transitoria, riceve ancora oggi atti sulla base del decreto legislativo n. 103/1995 non applicando le nuove disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; inoltre, a tutt'oggi non sono ancora stati fissati gli oneri relativi al servizio universale che rappresentano una incognita per i nuovi entranti;

agli ostacoli derivanti dalla mancata e/o ritardata attuazione delle norme si aggiungono gli effetti di alcune disposizioni tecniche di attuazione che sembrano essere ispirate unicamente dall'esigenza di tutelare l'ex monopolista e che creano gravi discriminazioni per gli altri operatori;

la Telecom Italia ha inoltre avviato una politica di aggressione di settori di mercato già liberalizzati abusando della propria posizione dominante e applicando una politica dei prezzi volta a compromettere la concorrenza anche dove si era sviluppata;

l'immissione sul mercato della carta Welcome costituisce un precedente grave e un pericolo serio alla libera concorrenza in quanto interviene in un mercato già parzialmente libero come quello della vendita di traffico telefonico internazionale con carte pre-pagate;

la Telecom immette sul mercato una carta a prezzi stracciati e con tariffe di gran lunga più basse di quelle che vengono fatte ai grandi rivenditori di traffico e, dalla stessa Telecom, all'utenza della telefonia fissa;

è di tutta evidenza che il prezzo inferiore per il traffico di lunga distanza praticato a chi acquista una carta telefonica nazionale/internazionale come Welcome non si giustifica se non con una politica dei prezzi volta a fare piazza pulita di ogni concorrente approfittando della circostanza di essere proprietari della rete. Risulta infatti impossibile che la Telecom, avendo per la carta pre-pagata oneri di produzione e distribuzione aggiuntivi rispetto al rapporto che ha con l'utente della telefonia fissa possa dimezzare il prezzo senza vendere il servizio sottocosto. [00dd] poi incomprensibile, e non ha precedenti in nessun Paese in cui vi sia una reale liberalizzazione dei servizi, il fatto che non esista una tariffa per i grossi distributori ma solo per gli utenti finali;

tale situazione sembra aggravata da una campagna promozionale della carta attuata con mezzi di dubbia liceità. Risulta infatti che la Telecom abbia inviato ai potenziali punti vendita allegata alla pubblicità della carta pre-pagata una tabella di comparazione negativa che mostra la convenienza della carta Welcome rispetto a quelle attualmente distribuite in Italia per il traffico internazionale dalle società Twc, Mci, Go Card e Cellular;

la liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni rappresenta un valore per utenti e consumatori solo se condotta in maniera equilibrata e con la predisposizione di tutte le misure di compensazione al libero mercato previste dalla normativa comunitaria. La concorrenza, inoltre, se

realmente avviata apre prospettive di sviluppo e di occupazione;

i comportamenti che limitano la concorrenza non solo espongono l'Italia a procedure d'infrazione per violazione degli obblighi che derivano dal diritto comunitario ma creano una situazione di inadempienza anche sul piano internazionale per le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme sul commercio internazionale, essendo stato firmato dall'Italia il protocollo annesso al Gats relativo ai servizi di telecomunicazione —:

quali atti o iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere per provvedere al più presto ad emanare tutti gli atti di sua competenza per l'attuazione completa della liberalizzazione nel settore;

quali atti e quali iniziative intenda adottare per contrastare comportamenti atti concorrenziali e garantire l'accesso alla rete da parte di tutti gli operatori a condizioni eque e trasparenti;

quali atti e quali iniziative intenda adottare o intraprendere per bloccare il tentativo di monopolizzare anche quei pochi settori in cui esisteva un minimo di concorrenza come quello delle carte pre-pagate per il traffico internazionale.

(4-18488)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1997, n. 318, sull'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, numerosi importanti provvedimenti sono stati adottati allo scopo di addivenire ad un quadro regolamentare organico ed efficace.

In particolare con decreto ministeriale 10 marzo 1998 è stato disciplinato il finanziamento del servizio universale per ovviare al conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni ed assicurare che il nuovo quadro concorrenziale non pregiudichi l'offerta minima di servizi a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro posizione geografica mentre il decreto inter-

ministeriale 23 aprile 1998 ha stabilito regole precise per gli accordi e per il contenuto del listino di interconnessione tra reti di telecomunicazioni al fine di porre i nuovi gestori in posizione competitiva rispetto a quelli aventi notevole forza di mercato: tra i principi ai quali gli accordi di interconnessione stessi devono ispirarsi merita particolare rilievo quello di correlare le condizioni economiche di fornitura del servizio al costo effettivamente sostenuto.

Nello scenario internazionale che vede il settore delle telecomunicazioni interessato da una completa liberalizzazione e da una concorrenza sempre più agguerrita, la Telecom Italia, interessata in merito a quanto segnalato dalla S.V. on.le, ha riferito che la scheda Welcome rappresenta la risposta della società alle esigenze espresse da un segmento di mercato liberalizzato e già da tempo in competizione, dove sussiste una pluralità di attori (phone center, reseller, ecc.) che operano attraverso schede telefoniche internazionali e altre forme d'offerta che escludono Telecom Italia (callback).

Detta scheda, come la «traveller», si colloca nell'ambito del servizio «scheda telefonica internazionale», con prezzi che risultano allineati a quelli praticati per altri servizi simili.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BORGHEZIO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la società TIN-Telecom Italia Network, del gruppo Telecom, è uno dei gestori internet con maggiore numero di abbonati, ma anche uno dei più inefficienti;

infatti in questi ultimi giorni, come già in precedenza, molti dei servizi a pagamento per gli abbonati (posta elettronica, video conferenze, eccetera) non sono in funzione a causa di non meglio precisati motivi «tecnici»;

per gli utenti che intendano chiedere assistenza, si profila un lungo calvario, in quanto i numeri verdi pubblicizzati dalla TIN per tale incombenza (167070707 e 167018787) costringono l'utente ad attese

di ore senza poter ricevere alcuna risposta; né migliore risultato hanno i tentativi di coloro che chiedono, tramite il 12, di poter ottenere per altra via un contatto telefonico con la TIN, mentre lo stesso personale che risponde al numero 187 non è in grado neppure di indicare agli utenti la sede legale e l'indirizzo della TIN a cui far pervenire, a mezzo posta normale, reclami e richieste di assistenza —:

se non si intenda accertare i lamentati disservizi della TIN ed assumere i provvedimenti necessari per ricondurre tale società ad un comportamento rispettoso dei doveri che discendono dalla stipula di un contratto non certo gratuito, nell'interesse diffuso degli utenti del servizio. (4-18779)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Telecom Italia ha precisato che la società T.I.N. (Telecom Italia network) gestisce il servizio di abbonamento relativo all'accesso alla rete internet ma non offre servizi di videoconferenza.

Il servizio di posta elettronica, parte integrante dell'abbonamento in questione, garantisce un livello qualitativo pari a quello di altri operatori sia nazionali che internazionali del settore.

Il disservizio lamentato dalla S.V. on.le, ha riferito la Telecom, ha costituito un fatto eccezionale dovuto ad un guasto, verificatosi nei primi giorni di luglio, all'hardware del servizio di posta elettronica che ha coinvolto buona parte della clientela; il servizio è stato ripristinato dopo circa 90 minuti anche se qualche disservizio si è protratto nelle tre ore successive a causa del traffico accumulatosi durante l'interruzione.

Nel corso dell'anno non si sono verificati altri disservizi, se non momentanei e di irrilevante consistenza.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CARDIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nel Comune di Eboli (Salerno), si attende da anni la realizzazione del museo

civico, da sistemare in appositi locali già reperiti ed in corso di allestimento nel cuore del centro storico, precisamente nel complesso monumentale S. Francesco;

da notizie apprese dal quotidiano salernitano *La Città*, si evince che esiste una disputa tra comune di Eboli e sovrintendenza ai beni culturali sulle competenze e sui tempi di apertura dell'importante istituzione;

in concomitanza con l'inizio del nuovo anno il distretto scolastico 57 non è nelle condizioni di programmare, come da tempo ha in animo di fare, delle visite guidate presso il museo;

lo stesso presidente avrebbe ricevuto in risposta ad una sua richiesta di delucidazioni dalla sovrintendenza provinciale, informazioni sul ritardo delle operazioni inerenti « la funzionalizzazione degli impianti, ivi compreso quello antifurto »;

la risposta lascia intendere che l'apertura del museo è legata all'esecuzione dei lavori sopra riportati;

la scadenza ultima assicurata dalla sovrintendenza sarebbe stata quella della prima decade di settembre 1997 e successivamente prorogata;

l'area del distretto scolastico, con il territorio di competenza museale, si estende fino al comune di Battipaglia che serve una popolazione scolastica di 30 mila unità, per cui l'ulteriore differimento dell'apertura del museo comporterebbe delusione e sfiducia nelle giovani generazioni;

tale istituzione darebbe respiro, non soltanto culturale, ad un'area che dal terremoto del 1980 si trascina stancamente in azioni di ricostruzione interminabili —:

se vi siano eventuali responsabilità in relazione ai ritardi dell'allestimento dei locali e per la relativa funzionalizzazione degli impianti, visto che il complesso monumentale di S. Francesco è stato ristrutturato e destinato ad accogliere il museo ormai da vari anni. (4-19604)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'in-*

terrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si chiedono notizie in merito all'apertura del museo archeologico di Eboli previsto nell'ex Convento di San Francesco.

I locali del complesso monumentale sopra citato destinati a sede museale, concessi in uso dal comune di Eboli alla Soprintendenza archeologica di Salerno con atto rep. n. 42 del 28 maggio 1997, sono stati di fatto consegnati il 14 maggio 1998 e da tale data vi opera l'ufficio archeologico periferico di Eboli.

Non è mai sorta alcuna disputa tra la predetta Soprintendenza e l'Amministrazione comunale che hanno, anzi, fattivamente collaborato per la creazione di una sede museale locale per la quale sono già in corso le operazioni relative alla scelta dei materiali e alla preparazione degli apparati didattici.

È chiaro che il definitivo trasferimento dei reperti nei locali dell'istituendo museo potrà avvenire non appena saranno perfettamente funzionanti gli impianti di protezione che il comune ha ultimato e collaudato in data 16 novembre 1998.

Quanto prima cominceranno pertanto le operazioni di trasferimento dei materiali preliminari all'allestimento museale.

L'apertura al pubblico del museo dovrebbe essere, quindi, imminente e permetterà la fruizione del ricco patrimonio storico archeologico di Eboli e della media Valle del Sele.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

DE CESARIS. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

negli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico ha comportato un notevole incremento dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

in particolare, la capillare diffusione della telefonia cellulare e dei sistemi di telecomunicazione determinano un sempre più forte allarme per gli effetti acuti e i

probabili effetti a lungo termine sulla salute determinati dalla esposizione ai campi elettromagnetici generati dai suddetti impianti;

in relazione alle emissioni di onde elettromagnetiche da radiofrequenze è in corso di pubblicazione un decreto interministeriale che fissa i tetti compatibili con la salute umana;

è iniziata presso la Camera dei deputati la discussione su una legge-quadro per la protezione della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti dall'inquinamento elettromagnetico;

particolarmente grave risulta la situazione del comune di Ferrazzano dove insistono nel centro abitato numerosi apparati per la diffusione e la riproduzione di segnali radiotelevisivi;

l'Ufficio multizonale di igiene e prevenzione della Asl n. 3 di Campobasso ha evidenziato come nel comune di Ferrazzano «è stato rilevato un campo elettromagnetico diffuso a valore medio-alto, con superamento in più zone dei valori limite proposti per la popolazione... [00dd] difficile, a nostro parere, una seria ed efficace bonifica ambientale, se non si prende in considerazione la possibile collocazione delle sorgenti di cui si tratta in altro sito»;

il 13 febbraio 1998, è stata inviata dal Ministro delle comunicazioni una lettera al Presidente della giunta regionale del Molise avente per oggetto in piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione: ubicazione delle postazioni degli impianti emittenti;

nella nota allegata alla suddetta lettera è individuazione come uno dei criteri da adottare nella individuazione dei siti l'individuazione del livello minimo compatibile con il servizio, al fine di limitare l'inquinamento elettromagnetico del territorio;

se non ritenga opportuno intervenire:

a) affinché sia al più presto attivata la procedura di delecologizzazione degli impianti per la diffusione e la riproduzione di

segnali radiotelevisivi che insistono nel centro abitato di Ferrazzano;

b) affinché, in caso di inerzia o di difficoltà da parte della regione Molise di reperire siti alternativi, siano messi a disposizione le professionalità e le competenze dei ministeri interessati per la individuazione dei suddetti siti;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sulla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, sia promosso un protocollo di intesa con le imprese del settore per favorire l'adozione di tutte quelle soluzioni tecnologiche che consentano l'abbassamento al massimo livello possibile delle emissioni, e l'adozione di tutte le misure cautelative necessarie alla protezione della salute della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico.

(4-18336)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che i competenti organi di questo Ministero hanno partecipato ad un gruppo di lavoro interministeriale (comunicazioni, ambiente, sanità), allo scopo di esaminare e formulare osservazioni sulla proposta di raccomandazione relativa alla limitazione delle esposizioni delle popolazioni ai campi elettromagnetici, predisposta dalla Commissione delle comunità europee in data 11 giugno 1998.

In esito a tali lavori è stato predisposto il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 — che reca norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

In particolare, nel provvedimento in parola, nello stabilire i limiti di tollerabilità, si è tenuto conto che i valori oggi indicati nelle linee guida dell'ICNIRP si riferiscono agli effetti « certi » e cioè a quelli cosiddetti acuti, determinati nel breve termine, da innalzamento della temperatura nei tessuti e da shock elettrici; pertanto, atteso che le stesse linee guida pongono l'attenzione su effetti a lungo termine dovuti ad altro tipo di interazione dei campi elettromagnetici con il corpo umano, per i quali ancora la ricerca non è sufficientemente avanzata da poter

suggerire dei limiti, ma ha tuttavia già acquisito sufficiente certezza della loro esistenza, è stato adottato un criterio cautelativo e sono stati stabiliti valori significativamente inferiori a quelli suggeriti dall'IC-NIRP per gli effetti acuti.

Nella medesima ottica di tutela della salute è stata, infine sollecitata l'adozione di tutte le possibili misure offerte dalla tecnologia per la minimizzazione del livello di campo elettromagnetico emesso nel corso dell'esercizio di apparati radio.

Quanto, infine, alla specifica situazione della postazione di Ferrazzano si significa che, su indicazione della regione Molise, all'atto della predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva, la postazione medesima è stata sostituita con un sito alternativo, per cui la predetta località dal momento dell'attuazione concreta del piano non sarà più sede di impianti di radiodiffusione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CÈ. — Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è stata prevista, in via sperimentale, l'istituzione sociale del sussidio di povertà;

il suddetto decreto rimandava ad un successivo provvedimento l'individuazione dei comuni nei quali attuare la sperimentazione;

detti comuni sono stati individuati dal decreto del 5 agosto 1998, nel quale, prima di elencare i comuni prescelti per la sperimentazione, si specifica, tra l'altro, che va tenuta in debito conto « ... la necessità di un'adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell'intero territorio »;

da un'analisi specifica emerge che dei trentanove comuni individuati per la sperimentazione la maggior parte è retta da un'amministrazione di sinistra o centro

sinistra, mentre una buona parte è governata da amministrazioni di centro destra;

dalla medesima analisi si evince che nessuno dei comuni prescelti per la sperimentazione risulta essere governato dal gruppo « lega nord per l'indipendenza della Padania », benché il medesimo gruppo politico amministri un elevato numero di enti locali;

i dati sopra esposti fanno pensare che nell'individuazione dei comuni interessati alla sperimentazione sia stato adottato un criterio che, in realtà, non assicura un'adeguata rappresentatività dell'intero territorio e, di certo, non tutela equamente una categoria di persone già disagiate, che invece, dovrebbe essere oggetto di maggiori garanzie —:

quali siano i criteri che hanno guidato la scelta degli enti locali interessati dalla sperimentazione;

come si giustifichi la preminenza, tra i comuni beneficiari dell'istituto del sussidio di povertà, di quelli retti da un'amministrazione di sinistra e centro sinistra ed, invece, la totale esclusione dei comuni governati da amministrazioni della « lega nord per l'indipendenza della Padania ».

(4-20049)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo, rappresento quanto segue.

In linea con i Paesi europei nei quali la frontiera del welfare ha da tempo raggiunto quella della povertà e della esclusione sociale e dove già si conoscono interventi destinati direttamente al loro contrasto, la legge 27/12/97 n. 449 (collegata alla finanziaria 1998) ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'istituto del REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO. Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che attua tali disposizioni è pertanto attuativo anche di un'opzione politica innovativa: le disposizioni in esso contenute infatti, vanno ad affiancare ed integrare il solco del tradizionale intervento di tipo lavoristico, con una misura che vuole rappresentare una rete di

ultima istanza per gruppi familiari o individui anziani in condizione di estrema povertà.

Questa ispirazione di fondo è esplicitamente enunciata nel citato decreto legislativo che, nel dare attuazione ai principi direttivi ed ai criteri dettati dalla legge di delega, esordisce proprio connotando l'istituto del reddito minimo di inserimento come una misura direttamente finalizzata al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. La fisionomia attuativa dell'istituto, poi, quale emerge sin dalla definizione, è atta a sgombrare il campo da residui equivoci: l'obiettivo dell'istituto non è riconducibile a politiche del lavoro, pur non prescindendone. Il reddito minimo di inserimento si delinea come un insieme formato da interventi di carattere economico (immediatamente destinati alla integrazione del reddito e quindi a combattere la povertà) e da sostegni di altra natura, programmati in modo personalizzato, tendenti a superare le situazioni di marginalità sociale.

Della impellenza e della ragionevolezza — anche sotto il profilo della spesa — di far compiere questo passo al sistema di welfare italiano ampiamente ed esaustivamente riferiscono gli studi sulla povertà in Italia dal 1990 al 1996, compiuti dalla Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione. Da questi si motivano le linee portanti del provvedimento legislativo, per quanto riguarda soprattutto l'individuazione dei soggetti destinatari e per l'ispirazione delle modalità di attuazione dell'istituto. Pertanto, nell'intento di raggiungere le persone più esposte alla povertà (famiglie con figli, anziani, persone sole con un percorso di grave marginalità sociale), l'accesso al reddito minimo di inserimento deriva tanto dalla considerazione dell'elemento economico (reddito e patrimonio), quanto dalla presenza di alcune condizioni personali e familiari dei soggetti. Per quanto riguarda il reddito, la soglia di povertà al di sotto della quale si accede all'istituto del reddito minimo di inserimento è stata individuata in 500.000 lire mensili per una persona sola, che sia nucleo familiare a sé. La cifra rimane come base per l'applicazione della scala di equivalenza (1a stessa

adottata dal decreto legislativo che ha dettato i criteri per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate), che reca i parametri per determinare la soglia di ammissibilità dei nuclei familiari composti da due o più persone. Degno di nota è che i redditi da lavoro sono considerati al 75 per cento, al netto di tutte le ritenute: la ratio risiede nella opportunità di non scoraggiare ed anzi incentivare la ricerca di un'autonomia economica, anche parziale. Quanto al patrimonio, l'accesso all'istituto è interdetto per coloro che posseggono beni patrimoniali mobiliari (sotto forma di titoli vari) ed immobiliari, con l'eccezione della casa di abitazione che, comunque non deve essere di valore eccessivo.

La medesima cifra di lire 500.000 (ben al di sotto della percentuale del 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale richiesto dalla legge di delega) è indicata quale soglia massima della integrazione monetaria per un individuo solo e rimane come soglia di partenza per l'applicazione della scala di equivalenza.

Per due anni, quindi, non oltre il 31 dicembre dell'anno 2000, alcuni Comuni — individuati dall'Istat in collaborazione con le Conferenze Stato-regioni e Stato-città — di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 5 agosto 1998, effettueranno la sperimentazione, avendone la piena titolarità e condividendo con lo Stato gli oneri di attuazione.

Per quanto concerne l'individuazione dei Comuni oggetto della sperimentazione, occorre premettere che la stessa scaturisce da un complesso lavoro di analisi e studio effettuato dall'Istat, tenendo conto di indicatori disponibili a livello provinciale e comunale.

In sostanza, secondo quanto riferito dagli esperti dell'Istat, fra gli indicatori disponibili a livello provinciale, con riferimento al periodo 1981-1997, è stato selezionato un insieme allargato di 21 indicatori, ritenuti più idonei a spiegare i fenomeni di esclusione e di povertà. Detti indicatori tendono a rappresentare alcuni un disagio di tipo lavorativo (es. i vari tassi di disoccupazione), altri difficoltà di tipo abitativo (tassi di affollamento abitativo, percentuale di abi-

tazioni con servizi inadeguati), altri condizioni di tipo demografico-sociale potenzialmente problematiche (percentuale di anziani soli, percentuale di famiglie numerose), altri ancora emergenze di tipo criminale (tasso di delittuosità, delinquenza minorile) e così via.

Per la sintesi dei predetti indicatori è stata utilizzata l'analisi delle componenti principali, che consente di sintetizzare l'informazione di partenza in un numero ridotto di fattori esplicativi. L'applicazione di tale analisi ha richiesto di standardizzare preventivamente gli indicatori di partenza in modo da depurarli dall'effetto della diversa media e della diversa variabilità; senza la standardizzazione, ogni tentativo di costruire indicatori sintetici soffrirebbe di una ponderazione incontrollata, indotta dalla diversa intensità della media e dalla diversa variabilità degli indicatori. È stato pertanto elaborato un fattore c.d. primario particolarmente importante poiché da solo riassume un'alta percentuale dell'informazione complessiva e, come risulta poi dall'analisi delle correlazioni con gli indicatori originali, ben si presta a spiegare l'esclusione e il disagio economico.

Per ognuna delle tre ripartizioni geografiche (Nord, Centro, Mezzogiorno) le province sono state ordinate in graduatoria decrescente secondo il valore assunto dal c.d. fattore primario e quindi secondo la rilevanza delle situazioni di bisogno economico e di marginalità sociale.

Va tuttavia precisato che la somma dei vari fattori, tra cui il fattore primario, dà luogo ad un punteggio totale che rappresenta la condizione media della provincia, ciò non esclude peraltro che il risultato ottenuto contenga nel suo ambito situazioni anche molto disomogenee a livello subprovinciale o comunale con la presenza di zone subcomunali ad accentuata emergenza di fenomeni di emarginazione.

Pertanto si è verificato che Comuni e circoscrizioni appartenenti a provincie meglio collocate nella graduatoria risultano, in base all'analisi effettuata seguendo i c.d. indicatori comunali di sintesi dei fenomeni di povertà e di disagio economico, in pos-

sesse di valori di disagio e di esclusione sociali ben maggiori.

Da quanto sopra si evidenzia, quindi, l'insufficienza e la incompletezza del dato provinciale a rappresentare livelli di povertà e di emarginazione la cui presenza è rilevabile in ambiti più circoscritti e quindi subcomunali o circoscrizionali.

Devesi aggiungere che il decreto legislativo citato prevede la presentazione di una relazione al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale, sulla attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.

Si sottolinea ancora il carattere sperimentale della misura in questione che si concluderà entro il 2000. Se l'esito della sperimentazione sarà positivo, potrà successivamente valutarsi la possibilità di estendere l'applicazione del reddito minimo d'inserimento a tutto il territorio nazionale e quindi anche a quei Comuni esclusi in questa prima fase, caratterizzata comunque da una notevole limitatezza di risorse finanziarie disponibili.

Pertanto, i criteri utilizzati per la realizzazione della sperimentazione sono stati determinati in base alla legge istitutiva secondo valutazioni tecniche e giuridiche.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
— Per sapere — premesso che:

come noto, pensionati pubblici di pari grado e di pari anzianità di servizio percepiscono importi di pensione notevolmente diversi se posti in quiescenza in tempi diversi;

questo perverso meccanismo che ha dato corso al vergognoso fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata, e che, se non corretto, contribuirà a divaricare ulteriormente e scandalosamente gli importi tra pensioni passate e pensioni future, è stato considerato incostituzionale anche dalla Corte dei conti;

se non ritengano che sia maturo il tempo per dare luogo ad una riforma del sistema pensionistico pubblico che ristabilisca parità di trattamento per i dipendenti che, a parità di grado, vanno in pensione con pari anzianità di servizio. (4-19786)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima

decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile - 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

FREDDA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

risulta all'interrogante che la signora Flammini nata a Roma, laureata in scienze politiche e diplomata in linguistica, abbia lavorato presso la Telecom di via Val Canuta con contratto a tempo determinato;

risulta altresì che alla scadenza del contratto della suddetta, in data 31 ottobre 1997, abbiano assunto con contratto a tempo indeterminato alcune dipendenti che, come la signora Flammini, avevano prestato servizio con contratto a tempo determinato;

inoltre, risulta che sia stato assunto anche nuovo personale, che non aveva mai lavorato alla Telecom;

la signora, ritenuta valida da tutti, è rimasta esclusa -:

se intenda adoperarsi affinché si faccia luce sulla dubbia trasparenza delle assunzioni, e in particolare sulle motivazioni che hanno determinato la non assunzione della signora Flammini. (4-19135)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il Governo non ha il potere di sindacare l'operato di Telecom Italia s.p.a. per la parte relativa alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la Telecom Italia s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che la sig.ra Simona Flammini ha effettivamente prestato servizio presso la società con contratto a tempo determinato e che le assunzioni nel frattempo effettuate hanno riguardato personale avente requisiti diversi.

L'interessata è comunque tenuta in evidenza per eventuali esigenze di personale coerenti con le esperienze maturate dalla stessa.

La Telecom Italia s.p.a. ha altresì precisato che, in base alla legge 223 del 1991, procede ad assunzioni per chiamata diretta e nominativa.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GAZZILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione nonché la sentenza n. 501/88 della Corte costituzionale, ribadita dalla Corte dei conti - II sezione centrale - nel 1997, impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equità e giustizia sociale;

le predette sentenze, tra l'altro, sottolineano che le leggi che regolano la materia pensionistica non possono in alcun caso sacrificare alle pur legittime esigenze finanziarie di bilancio la salvaguardia dei redditi dei titolari di pensione, dovendosi evitare che si precostituisca un divario di dimensioni macroscopiche e intollerabili fra pensione e retribuzione;

nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, infatti, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991, ma non ha affatto affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa lire 2.300.000 al mese, mentre i pari grado a riposo dal 1997, grazie al raggiungimento del settimo livello bis, percepiscono circa lire 3.700.000 nette mensili -:

se non si ritenga di dover operare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione e per una completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-18879)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile — 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

GIACCO, GATTO, PITTELLA, BATTAGLIA e OLIVO. — Ai Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione econo-

mica, della sanità e della solidarietà. — Per sapere — premesso che:

le Commissioni mediche provinciali deputate al controllo del grado di invalidità civile, già accertato dalle Commissioni mediche territoriali, stanno svolgendo un lavoro meritorio in quanto fanno emergere situazioni di falsi invalidi;

nell'ambito di questo lavoro, si riscontrano, in talune occasioni, atteggiamenti e decisioni di « eccessivo » fiscalismo, che non sono suffragate da un accertamento approfondito sul piano clinico e strumentale dello stato dei pazienti;

tali episodi riguardanti in particolare pazienti affetti da patologie psichiche, ritardo mentale, pluriminorazione, sono state oggetto di segnalazione da parte di cittadini di ogni parte d'Italia —:

quali direttive intendano impartire affinché quelle patologie riconosciute di estrema gravità e stabilizzate nella loro sintomatologia trovino riscontro positivo anche nel giudizio delle Commissioni mediche provinciali. (4-19587)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a conoscere quali direttive si intendano impartire affinché le invalidità civili riconosciute di estrema gravità e stabilizzate nella loro sintomatologia trovino riscontro positivo nel giudizio delle Commissioni mediche periferiche.*

Al riguardo, si è dell'avviso che l'ordinamento attuale assicuri ampie garanzie a tutte le categorie di invalidi civili, in quanto i controlli effettuati dalle strutture sanitarie del Tesoro sono normalmente affidati a medici in possesso delle specializzazioni adeguate alla natura delle infermità dei soggetti interessati, i quali, peraltro, nel corso di detti accertamenti, hanno la facoltà di farsi assistere dal loro medico di fiducia.

Giova precisare, inoltre, che il giudizio medico legale sulla sussistenza dei requisiti sanitari scaturisce da un'accurata valutazione delle condizioni cliniche, supportata dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti, dai dati anamnestici, nonché dal

ricorso, ove ritenuto necessario, ad apposite indagini di laboratorio e strumentali. In tal modo le minorazioni in diagnosi vengono individuate con precisione e specificate nella loro entità sulla base delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti elaborate dal Ministero della Sanità ed in vigore all'epoca dell'originario riconoscimento dello stato dell'invalidità civile.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la regione Trentino-Alto Adige gode di autonomia speciale con competenza a legiferare sulla propria legge elettorale;

nei giorni scorsi (esattamente il giorno 8 aprile 1998) il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato una modifica della legge elettorale proporzionale;

nei fatti è stato deliberato di andare al voto con due sistemi elettorali differenti tra la provincia di Bolzano e la provincia di Trento per cui in Alto Adige (Bolzano) si fissa uno sbarramento del 2,5 per cento e in Trentino (Trento) uno sbarramento del 5 per cento;

nella regione Trentino Alto Adige si voterà in autunno per il rinnovo del Consiglio regionale;

alcuni consiglieri della regione appartenenti a diverse parti politiche hanno presentato ricorso in merito —:

se non ritenga che tali deliberazioni siano inaccettabili sotto il profilo costituzionale considerando che nei due diversi collegi elettorali i cittadini andranno a votare con sistemi parzialmente diversi;

se non ritenga che le norme in questione contrastino con lo statuto della regione (articoli 2, 25 e 62);

per quali motivi il Governo abbia ritenuto di non intervenire per rinviare

quelle deliberazioni, anche alla luce delle argomentazioni presentate dai consiglieri.
(4-17501)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto si precisa che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 1998, ha deliberato l'ulteriore corso della proposta di legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, di modifica della propria legge elettorale proporzionale, ritenendo che essa non violasse nè principi costituzionali nè disposizioni dello Statuto di autonomia.*

Va altresì detto, poi, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 356 del 14 ottobre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

LENTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Peglio (Pesaro e Urbino) sembrerebbe che l'ente Poste sia in procinto di ridurre l'orario di apertura dell'unico sportello di ufficio postale presente nell'intero territorio comunale;

gravi conseguenze potrebbero, nel caso, derivare da tale atto, data la presenza di notevoli attività produttive (il più grande impianto di lavanderia tessile d'Europa — Leontex —; la più consistente struttura ricettiva dell'entroterra — Balcone sul Metauro —), anche di diffuso artigianato;

il comune di Peglio è una realtà viva, in fase di sviluppo economico e demografico costante negli ultimi anni, stante che i residenti sono aumentati del 20 per cento e la tendenza è in crescita, con una notevole consistenza demografica dei residenti giovani;

la popolazione contesta la possibilità su menzionata, mentre il consiglio comunale ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si esprime ferma contrarietà all'ipotesi di riduzione dell'orario dell'ufficio postale;

la legge che prevede la « riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato », all'articolo 22, prevede il parere preventivo dei comuni e delle comunità montane e, qualora si decida in senso contrario alle volontà di questi ultimi, l'esplicitazione delle ragioni che hanno indotto a discostarsi da esse —:

se il ministro non voglia accertare i propositi dell'ente Poste in merito ed intervenire perché la ventilata riduzione di orario nell'ufficio postale del comune di Peglio non abbia ad essere. (4-18957)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la medesima società — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha riferito di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porsi in posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

In tale ottica sono state adottate varie iniziative fra le quali la possibilità di utilizzare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati garantendo, comunque, la continuità dei servizi e previa consultazione con le autorità locali interessate.

Per quanto riguarda lo specifico caso dell'agenzia di Peglio la medesima società ha precisato di non avere, al momento, in programma la riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio e che, al riguardo, è in corso un confronto con la locale amministrazione cittadina.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni* — Per sapere:

se e quali provvedimenti abbia adottato per risolvere il drammatico problema delle poste a Palermo, totalmente paralizzate e con una giacenza di corrispondenza di svariate tonnellate;

se ritenga civile e normale che un servizio pubblico venga bloccato per mesi, senza che neanche il Governo avverta la necessità ed il dovere morale di intervenire per sanare una situazione indegna di un Paese civile;

come mai gli alti vertici dell'ente poste non siano minimamente intervenuti, come mai, malgrado la notorietà della vicenda, non sia stato predisposto un piano per affrontare subito la questione e risolvere una città paralizzata da mesi;

fino a quando debba durare questo stato di cose; fino a quando i vertici dell'ente poste, che costa alla collettività migliaia di miliardi l'anno, debbano rimanere ai loro posti, pur dando eclatante esempio di inettitudine, di impreparazione, di nullità, di totale assenza di capacità dirigenziali ed organizzative;

se non ritenga il Ministro, finalmente, di intervenire sostituendo per incapacità tutto il vertice e la dirigenza dell'ente poste;

quali assicurazioni immediate il Ministro possa dare circa lo smaltimento dell'arretrato e la ripresa del servizio di distribuzione della posta in modo decoroso e decente. (4-15356)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nel-

l'atto parlamentare in esame ha comunicato che le carenze lamentate in particolare nel settore della distribuzione della corrispondenza sono in larga parte dipendenti da due ordini di cause, ovvero le temporanee assenze del personale addetto al recapito, dovute a malattia, maternità, congedo, distacchi sindacali, e lo stato di agitazione degli operatori applicati in alcuni settori quali, in particolare, il centro di meccanizzazione postale di Palermo.

I disservizi in parola, ad avviso della società, sono riconducibili non a motivi strutturali ma, piuttosto, ad aspetti gestionali della sede di Palermo per superare i quali la suddetta società è intervenuta con una costante e puntuale serie di richiami, sollecitazioni ed incontri con la dirigenza locale, mirati a produrre i necessari e non più procrastinabili miglioramenti.

Attesa, tuttavia, la mancanza di risposte operative soddisfacenti, con ordine di servizio del 7 maggio 1998 la ripetuta società ha disposto un ampio avvicendamento di dirigenti al vertice della sede in parola che ha riguardato in particolare i servizi postali.

Da tali provvedimenti la società ha dichiarato di attendere risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi, in modo da eliminare, almeno in gran parte, i motivi di preoccupazione che sono all'origine del presente atto parlamentare.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere in quale anno — nel duemila forse — in Italia si potrà utilizzare il servizio dell'ente poste, quando cioè una lettera od un giornale potranno arrivare a destinazione e nel giro di poco tempo, così come avviene nei Paesi europei;

se la disfunzione del servizio postale non sia il risultato di una pessima organizzazione del servizio stesso e della non razionale utilizzazione del personale addetto;

se abbia mai visitato o mandato ispettori negli uffici postali o nelle varie dire-

zioni e se non si sia accorto di come lavorano i dipendenti e come siano distribuiti;

se giustifichi che un ente che assorbe migliaia di miliardi dalle casse pubbliche possa fornire un servizio scandaloso;

come mai i grossi *manager* dell'ente percepiscono centinaia di milioni l'anno e non hanno la capacità di agire per fare funzionare il servizio, mentre i cittadini sono costretti a rivolgersi ai privati, che facendo spendere poco, riescono ad offrire un servizio celere;

quando ritenga possa finire la vergogna di questo ente poste, che dissipa pubblico denaro e non offre un decente servizio ai cittadini;

se non ritenga di privatizzare subito tutto il servizio postale, e in attesa che ciò avvenga, sostituire tutti i *manager* ed i grossi dirigenti che non hanno la capacità di organizzare e fare funzionare il servizio postale. (4-16333)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che il Piano d'impresa 1998-2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di arrivare ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

Tale piano, ha precisato la società, prevede, come auspicato dalla S.V., l'eliminazione delle discrepanze di organico tra le varie sedi regionali al fine di assicurare, anche attraverso l'attuazione della procedura

di mobilità del personale dalle strutture di staff ai settori operativi (sportelleria e recapito); un definitivo assetto organizzativo.

Nel medesimo piano sono previsti interventi volti a migliorare l'efficienza dei servizi offerti per allinearli agli standards europei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

se abbiano valutato quale sia la spesa per la pubblicità che Telecom Italia e Tim offrono ai giornali e alla televisione;

se le suddette società telefoniche, prodighe nello spendere miliardi per pubblicità, da ritenere superflua e finalizzata forse a scopi o fini non dicibili, non possano diminuire le alte tariffe, che pesano sugli utenti, obbligati a sopportare un peso eccessivo per le bollette, che ormai hanno raggiunto importi quasi proibitivi;

quando si potrà determinare un netto cambiamento di questa strana politica delle società telefoniche, che spillano - e sotto varie forme - somme rilevanti ai poveri cittadini-utenti, poiché sta di fatto che le tariffe telefoniche in Italia sono le più alte del mondo. (4-18434)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che nel contesto del mercato liberalizzato, quale è attualmente quello delle telecomunicazioni, gli investimenti pubblicitari assumono una importanza sempre più rilevante, al fine di stimolare la vendita e competere con la concorrenza.*

Ciò premesso le due società indicate dalla S.V. on.le - la Telecom Italia e la TIM - hanno precisato di destinare a tali spese un budget addirittura inferiore a quello destinato a tale scopo dagli altri gestori europei.

In merito all'aspetto tariffario la concessionaria Telecom Italia ha precisato di praticare, per ciò che attiene le telefonate

urbane, le tariffe più basse d'Europa, mentre per le internazionali ha allo studio una manovra volta ad un'ulteriore riduzione.

Da parte sua la società TIM ha riferito che una recente analisi effettuata dalla società TARIFICA (società di consulenza specializzata in confronti tariffari), ha evidenziato che il livello tariffario praticato è al di sotto della media europea sia per quanto riguarda il traffico business (-49 per cento), sia quello consumer (-42 per cento). Inoltre, l'introduzione del prepagato e della tariffa locale (quest'ultima introdotta a dicembre 1997 per il GSM ed a marzo 1998 per il TACS) hanno permesso di abbassare notevolmente i prezzi pagati dalla clientela, tanto che il servizio radiomobile è divenuto accessibile a tutti.

Non a caso, in Italia il servizio radiomobile ha raggiunto una percentuale di diffusione pari al 30 per cento della popolazione risultando inferiore solo ai paesi scandinavi, mentre la TIM con i suoi 12,5 milioni di clienti è il primo gestore europeo di telefonia mobile.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 29 gennaio 1997 è stato presentato da parte del professor Matteo Voci ricorso gerarchico al provveditorato agli studi di Foggia, numero di protocollo 357/8G, avverso la graduatoria definitiva di istituto, compilata dal preside dell'ITC « D. Fioritto » di Sannicandro Garganico, al fine dell'individuazione dei docenti soprannumerari di discipline commerciali e aziendali a seguito del mancato riconoscimento del punteggio per l'ulteriore titolo di studio posseduto;

tale titolo di studio riguarda il diploma di scienze religiose, sempre valutato in passato nella graduatoria di istituto fino a quella provvisoria dell'anno scolastico 1995-96; ciò a seguito di ricorso presentato dal professor Ciro Iannacone, di contesta-

zione del diploma di scienze religiose in quanto rilasciato dalla pontificia Università Lateranense e non da un Istituto italiano;

il provveditore agli Studi di Foggia ha accolto il ricorso del professor Iannacone prevaricando la legislazione vigente; difatti l'articolo 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121 dispone che i « ...titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinati da accordo tra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato italiano ». Inoltre il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 1049/92 del 24 luglio 1996, nell'affermare il principio della riscattabilità a fini pensionistici per gli insegnanti di religione dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, conferma implicitamente l'equipollenza di tali titoli di studio ad un diploma di laurea dell'ordinamento universitario italiano. D'altronde non possono sussistere dubbi laddove al punto 4.1, lettera a) del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 751/85, viene disposto che per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede. Si richiama inoltre come un bando di corso di perfezionamento indetto dall'università di Bari, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione del 19 febbraio 1997, verbale n. 5, pagina 1, ha stabilito « ...che la iscrizione è aperta a tutti gli aspiranti in possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente (diploma di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di ISEF, di scienze religiose »; l'università ha usato quindi la stessa terminologia di cui alla ordinanza ministeriale n. 50 del 7 febbraio 1996, includendo, tra i titoli ritenuti equipollenti, anche quello di « scienze religiose » come da ultimo e vigente contratto collettivo nazionale della scuola —:

se condivida il parere degli interroganti che la decisione assunta dal provve-

ditorato agli studi di Foggia si ponga in contrasto con la legislazione vigente in materia;

quali iniziative intenda assumere nei confronti del provveditore agli studi di Foggia per riportarlo ad una autentica interpretazione delle norme rispettosa delle legittime aspettative del professor Matteo Vocino. (4-19270)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare, il Provveditore agli Studi di Foggia ha fatto presente che il prof. Vocino Matteo — titolare di discipline tecniche commerciali presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Sannicandro Garganico — ha chiesto che gli fosse riconosciuto il punteggio per il diploma di scienze religiose ai fini della compilazione delle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerati.*

Tale graduatoria è stata compilata in base a titoli valutabili previsti dalla tabella, allegato G, del contratto collettivo nazionale decentrato per il personale docente stipulato il 1° febbraio 1996, che prevede l'attribuzione di punti 5 per ogni diploma di laurea conseguito oltre il titolo di appartenenza.

Accogliendo il ricorso presentato dal prof. Iannacone, controinteressato alla compilazione della graduatoria interna d'istituto, l'ufficio scolastico ha fatto rilevare al Capo di Istituto che il diploma di scienze religiose o altre lauree in teologia erano da considerarsi titoli valutabili per l'insegnamento della religione cattolica ma non potevano considerarsi equipollenti alle lauree ed a diplomi universitari conseguiti presso le università italiane e perciò non valutabili in sede di mobilità dei docenti.

Il prof. Vocino ha impugnato tale decisione con ricorso straordinario al capo dello Stato che ha confermato l'operato dell'ufficio scolastico circa la non valutabilità del diploma di scienze religiose, ancorchè il ricorso sia stato parzialmente accolto con riguardo ad altri motivi addotti dall'interessato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

il settimanale *Il Borghese* pubblica una incredibile intervista con l'ambasciatore sloveno in Italia, Peter Andrej Bekes, nella quale vengono fatte dichiarazioni gravissime ed odiose nei confronti della nostra Nazione e delle dolorose vicende delle foibe e dell'esodo degli italiani dell'Istria;

in particolare l'ambasciatore Bekes, afferma che non esistono le condizioni per una riappacificazione tra Italia e Slovenia essendoci ancora nel suo paese un « forte clima anti-italiano »; sostiene inoltre che « le foibe non sono mai state un fenomeno sloveno ed anzi i primi a far uso delle foibe furono i militari italiani » ed ancora, in merito agli italiani esuli dall'Istria, che « coloro che si definiscono esuli in realtà erano contadini che fuggivano dalla povertà » ed a quest'ultimi sarà comunque « impossibile restituire i beni » di cui si appropriò la Jugoslavia comunista —:

se siamo a conoscenza dei contenuti della citata intervista che, a quanto risulta all'interrogante, sarebbe stata registrata;

in tale caso, quali iniziative il Governo abbia intenzione di intraprendere o abbia già intrapreso;

in particolare se si siano chieste le scuse ufficiali da parte di Lubiana e l'allontanamento da Roma di un ambasciatore evidentemente irresponsabile e di certo sgradito;

se non ritengano che le affermazioni di Bekes siano comunque la spia di un certo atteggiamento mentale e politico che permane in Slovenia ed è testimoniato dalla sconcertante arroganza con cui Lubiana rifiuta di restituire agli italiani quei beni che invece ha già provveduto a ridare ai cittadini sloveni ex jugoslavi;

se ritengano di riconsiderare di conseguenza l'atteggiamento nei confronti di Lubiana, in particolare per ciò che riguarda l'attuazione del piano Solana e la

ratifica - all'attenzione del Parlamento - del trattato di associazione della Slovenia all'Unione Europea. (4-15940)

RISPOSTA. — Il Governo Italiano, particolarmente attento allo sviluppo dei rapporti bilaterali con la Slovenia, si è immediatamente attivato a seguito dell'intervista dell'Ambasciatore Sloveno a Roma, Peter Andrej Bekes, apparsa sul settimanale il « Borghese » in data 5 marzo 1998. L'Ambasciatore a Lubiana, Massimo Spinetti, su istruzioni del Ministero Affari Esteri, ha prontamente effettuato un passo presso il Ministero degli Esteri Sloveno, per esprimere il vivo disappunto italiano per le affermazioni contenute nell'intervista in parola e chiedere chiarimenti sulle posizioni espresse dall'Amb. Bekes che, peraltro, appaiono in netto contrasto con le posizioni delle Autorità Slovene registrate nel contesto delle intense relazioni esistenti fra i due Paesi e, da ultimo, in occasione della visita compiuta a Lubiana dal Ministro Dini, il 4 febbraio u.s. Esse non corrispondono infatti al clima di fiducia, collaborazione e buon vicinato instauratosi fra Italia e Slovenia, clima che entrambi i Paesi sono impegnati a mantenere e rafforzare in nome dei principi generali di pace, progresso e sicurezza e, in particolare, nella prospettiva dell'imminente adesione di Lubiana all'Unione Europea.

Anche a seguito dell'intervento effettuato dall'Amb. Spinetti, il Ministero degli Esteri Sloveno ha rilasciato un comunicato in cui si rende noto che l'Ambasciatore Bekes, convocato per consultazioni a Lubiana, ha chiarito di non avere mai autorizzato l'intervista, in cui sono riportate, in chiave completamente distorta, manipolata e quindi non attendibile, alcune riflessioni emerse in un colloquio che egli ha avuto con un giornalista del settimanale il « Borghese ». Facendo stato degli ottimi rapporti bilaterali fra Italia e Slovenia, il comunicato precisa che l'« intervista » non esprime la posizione ufficiale slovena e nemmeno le posizioni personali dell'Ambasciatore e sottolinea il reciproco interesse italo-sloveno per la stabilità e per lo sviluppo della cooperazione bilaterale in un contesto co-

mune europeo in cui, fra l'altro, le rispettive minoranze trovino adeguata tutela.

Lo stesso Ambasciatore Bekes ha ribadito i medesimi concetti in una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri italiano, garantendo di volersi impegnare, anche nel futuro, a rafforzare e consolidare ulteriormente i rapporti di cooperazione amichevole fra i due Paesi e le due popolazioni.

Da quanto sopra esposto appare chiaramente che la vicenda non è suscettibile di turbare i rapporti di amicizia e cooperazione fra Italia e Slovenia né, tantomeno, di determinare un cambiamento nella politica italiana di favorire l'integrazione della Slovenia nelle strutture euro-atlantiche. Vale peraltro la pena di notare che proprio nel contesto dell'Unione Europea sarà possibile garantire nei modi più efficaci i diritti degli esuli italiani: infatti, gli impegni presi a Lubiana nel contesto dell'Accordo di Associazione con l'Unione prevedono l'apertura del mercato immobiliare sloveno per tutti i cittadini europei, nonché la possibilità accelerata di accesso a tale mercato per coloro che possano dimostrare di aver risieduto nel territorio dell'attuale Repubblica di Slovenia per un periodo di almeno tre anni, fattispecie che si applica « de facto » soprattutto agli esuli italiani.

Quanto al processo storico di indagine sulle foibe e gli altri drammatici eventi della guerra e dell'immediato dopo guerra, si ricorda che è stata istituita, nel 1993, un'ad hoc Commissione Storica fra Italia e Slovenia, con il compito di stendere un documento comune d'interpretazione degli eventi nei territori di confine, dal 1880 al 1954, che verrà consegnato ai rispettivi Governi non appena predisposto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

MOLINARI. — Ai Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità. — Per sapere — premesso che:

i sordomuti sono cittadini colpiti da sordità grave e profonda dalla nascita o divenuti tali entro l'età evolutiva, cioè

prima del dodicesimo anno d'età: e sono così definiti dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, perché non hanno potuto acquisire il patrimonio linguistico attraverso il senso dell'udito e, quindi non hanno potuto apprendere normalmente il linguaggio parlato. Successivamente sia la legge n. 508 del 1988, che il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992, per rafforzare la definizione di sordomutismo data dalla legge n. 381 del 1970 hanno equiparato il termine sordomuto a « sordo prelinguale ». Il detto decreto del Ministro della sanità ha inoltre indicato la corretta individuazione ed applicazione della normativa in tema di accertamento del sordomutismo, anche in relazione alla concessione dell'indennità di comunicazione;

i ciechi e sordomuti, come previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 118 del 1971, sono espressamente esclusi dai benefici socio-sanitari riservati agli invalidi; anche a loro si provvede con leggi speciali;

la diagnosi del sordomuto, sebbene risulti chiara e compiutamente identificata dalla legge, ancora oggi viene spesso confusa e travisata —:

quali iniziative intendano adottare affinché le commissioni mediche periferiche per il riconoscimento del sordomutismo ed i medici incaricati delle verifiche interpretino correttamente le disposizioni legislative esistenti. (4-10165)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale si chiedono iniziative intese a fornire delucidazioni per una corretta individuazione ed applicazione della normativa in materia di accertamento del sordomutismo.*

Al riguardo, si fa presente che, al fine di evitare la non corretta applicazione della normativa sulla valutazione di minorati colpiti da deficit funzionali nell'apparato uditivo dalla nascita o divenuti tali durante l'età evolutiva così come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché al fine di non penalizzare la categoria dei sordomuti con giu-

dizi medico-legali espressi non in conformità alle disposizioni di legge vigenti, in occasione delle verifiche condotte dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, la citata Direzione ha emanato la circolare n. 32 del 21 luglio 1997, nella quale sono riportate le seguenti indicazioni.

La legge sul sordomutismo (legge n. 381 del 1970, articolo 1) considera «...sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro, di servizio».

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (pag. 28 e 29), richiamando la dizione di « sordo prelinguale » di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, da ritenere equivalente a quella di « sordomuto » di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, fissa il significato di termini (età evolutiva, normale apprendimento del linguaggio parlato) e di fattori (epoca di insorgenza, livello di perdita uditiva) che possono rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato. Altri importanti elementi diagnostici sono inoltre forniti per la determinazione dei livelli di soglia uditiva e dei livelli di ipoacusia che sono alla base per l'individuazione del danno.

È confermato che gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatría (decreto ministeriale 5 febbraio 1992). Tale condizione, ove le Commissioni non dispongano di specialisti, può essere accertata attraverso le Aziende sanitarie locali o gli Ospedali militari (D. leg. n. 509/1988; DM n. 292/1989).

Riscontro rilevante a conferma dello stato di sordomutismo è quello della possibilità del soggetto di ricorrere alla lettura labiale, che è forma di comune uso nei sordomuti per instaurare rapporti relazionali con persone che non siano affette da tale infermità.

La gravità della perdita uditiva pari a sordità profonda bilaterale all'esame audio-

metrico, comporta per l'interessato il ricorso alla lettura labiale nei rapporti interpersonali e quindi è, ancora, una prova del permanere di fatto della condizione di sordomutismo dovendosi considerare accidentale e non determinante la presenza o meno della fonologopatia audiogena che, se accertata, non può che confermare lo stato di sordomutismo.

Il recupero della forma verbale con ottenimento di discreti risultati, sempre parziali della fonazione, è possibile con i più moderni mezzi di rieducazione e nel caso di soggetti che abbiano frequentato istituti per sordomuti ed instaurato accettabili relazioni sociali.

Rimane sempre però l'handicap dell'impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato che, comunque, è stato ed è reso difficoltoso per il grave difetto uditivo (decreto ministeriale 5 febbraio 1992), condizione che ai sensi delle leggi vigenti, assieme al constatato sordomutismo (congenito) e al permanere della sordità profonda bilaterale, consentono di riconoscere l'interessato quale sordomuto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

NAN. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nella Repubblica di Myanmar (ex Birmania) esiste una nostra rappresentanza diplomatica che si sta adoperando con dinamismo e risultati positivi;

mentre gli uffici di tale rappresentanza dovrebbero usufruire normalmente del collegamento con le agenzie di stampa e ricevere quotidiani e periodici del nostro Paese in tempi ragionevolmente brevi, risulta che da alcuni mesi non riescano ad usufruire del servizio di agenzie stampa e ricevano i giornali con eccessivo ritardo;

in un momento così importante per la politica estera appare necessario che il ministero degli affari esteri verifichi più attentamente che i servizi di collegamento

con le nostre Ambasciate siano funzionanti, mettendo i nostri rappresentanti in condizione di essere quotidianamente informati circa le nostre notizie interne —:

quali provvedimenti intenda adottare, nel più breve tempo possibile, per consentire all'ambasciata italiana nella Repubblica di Myanmar di essere dotata di quegli strumenti sopra indicati per poter conseguire migliori risultati e, più in generale, quali misure si intendano prendere per offrire un maggiore sostegno funzionale alle nostre ambasciate all'estero. (4-02985)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata, si fa presente che è consuetudine del Ministero degli Affari Esteri provvedere all'inoltro, con il primo corriere diplomatico utile, di tutta la documentazione che i vari Uffici del Ministero stesso, e quindi anche il Servizio Stampa, predispongono per le diverse Rappresentanze all'estero.*

Ad ogni buon conto, si allega, per opportuna informazione, un elenco riepilogativo delle spedizioni effettuate all'Ambasciata d'Italia a Myanmar nel periodo interessato, dal quale si evince che le « bollette diplomatiche » hanno una frequenza settimanale.

Per garantire una tempestiva informazione sugli avvenimenti nazionali ed internazionali, la nostra Rappresentanza diplomatica a Yangon è stata dotata di un terminale « Telpress » su cui viene inviato, in tempo reale, il notiziario dell'ANSA. Il Servizio Stampa di questo Ministero invia giornalmente una sintetica rassegna stampa dei principali quotidiani italiani, nonché una rassegna stampa dei periodici, redatta settimanalmente. Inoltre, vengono forniti alla Sede, via fax, comunicati stampa e specifici articoli di interesse e, per il tramite della bolgetta diplomatica, inviati il quotidiano « La Repubblica » ed i settimanali « Espresso » e « Panorama ».

Oltre alle normali linee telefoniche e fax, attraverso le quali l'Ambasciata è agevolmente contattabile, è stata disposta la dotazione di un telefono e di un apparato fax satellitari, che permettono alla Sede, anche

in caso di emergenza, di mantenere un continuo contatto con il Ministero degli Esteri; poiché le Autorità locali non autorizzano l'uso del collegamento telefonico Internet - che permetterebbe un significativo incremento di informazioni - è allo

studio la possibilità di un collegamento alla rete Internet via satellite.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Valentino Martelli.

ALLEGATO

SPEDIZIONE N.	INVIATA IL:	RICEVUTA IL:
7	02.02.96	08.02.96
10	09.02.96	SENZA DATA
12	16.02.96	22.02.96
13	24.02.96	29.02.96
14	01.03.96	07.03.96
17	08.03.96	14.03.96
19	15.03.96	21.03.96
20	22.03.96	01.04.96
21	29.03.96	04.04.96
24	12.04.96	18.04.96
26	19.04.96	29.04.96
28	03.05.96	09.05.96
30	10.05.96	16.05.96
31	17.05.96	23.05.96
32	24.05.96	29.05.96
33	31.05.96	06.06.96
34	07.06.94	13.06.96
35	14.06.96	20.06.96
37	21.06.96	26.06.96
39	05.07.96	11.07.96
40	12.07.96.	17.07.96
42	26.07.96	01.08.96
43	02.08.96	08.08.96
45	30.08.96	05.09.96
46	06.09.96	12.09.96
49	20.09.96	06.09.96
51	27.09.96	03.10.96
53	04.10.96	10.10.96
54	11.10.96	17.10.96
55	18.10.96	24.10.96
56	25.10.96	31.10.96
58	11.11.96	14.11.96
59	15.11.96	21.11.96
60	22.11.96	04.12.96
61	29.11.96	04.12.96
62	06.12.96	?

NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 3, 36, 38 della Costituzione, nonché la sentenza n. 501/88 della Corte costituzionale, ribadita dalla Corte dei conti II sezione centrale nel 1997, impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equità e giustizia sociale;

tra l'altro, le predette sentenze sottolineano che le leggi che regolano la materia pensionistica non possono in alcun caso sacrificare alle pur legittime esigenze finanziarie di bilancio la salvaguardia dei redditi di titolari di pensione; va cioè evitato che si precostituisca un divario di dimensioni macroscopiche e intollerabili fra pensione e retribuzione;

nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati *ex* dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991, ma non ha affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

i marescialli maggiori delle Forze Armate a riposo dal 1997, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi lire 2.300.000 nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1997, grazie al raggiungimento del settimo livello-bis, percepiscono circa lire 3.740.000 nette mensili —:

se non ritenga di dover operare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione e per una completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-18866)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Ammini-

strazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile — 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

PALMA. — Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.
— Per sapere — premesso che:

a metà del 1997 la Telecom SpA ha dato avvio al programma Socrate 2 per il cablaggio delle città capoluogo di provincia;

tale programma è stato affidato in concessione a consorzi di imprese fiduciarie le quali, a loro volta, con l'accettazione formale di Telecom, lo hanno affidato ad aziende operative in subfornitura;

in questa operazione sono state impegnate in tutta Italia centinaia di piccole aziende soprattutto meridionali costrette dai programmi ad effettuare notevoli investimenti in macchine, strutture ed organizzazioni, oltre che ad assumere, con alti costi, migliaia di lavoratori;

a metà dicembre, appena una settimana dopo la notifica di accelerare i lavori, è giunto l'ordine da parte di Telecom di bloccare i lavori laddove erano stati avviati;

a causa di questo improvviso e non annunciato ordine le piccole imprese sono state messe in difficoltà finanziarie e sottoposte alle procedure bancarie ed esecutive perché impossibilitate a far fronte agli impegni assunti;

tra le città interessate al cablaggio era compresa Cosenza, dove i lavori erano stati avviati da un consorzio comprendente una decina di aziende calabresi che impegnavano circa trecento lavoratori;

il blocco dei lavori ha messo in discussione il posto di lavoro per quei 300 lavoratori, mettendo in crisi sul piano strutturale e finanziario quelle aziende in un'area a forte disoccupazione e senza alternative di lavoro per le aziende stesse —;

se sia a conoscenza della vicenda e se ne abbia valutato la gravità;

se sia stata interessata Telecom SpA per una ripresa dei lavori, sia pure in una strategia graduale che porti all'uso delle nuove tecnologie;

se non ritenga di dover intervenire su Telecom SpA allo scopo di proseguire le attività a Cosenza e nel Mezzogiorno, dove più vi è bisogno di interventi per il rinnovamento tecnologico ed insieme per l'occupazione.

(4-16436)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il progetto di offrire servizi a larga banda ad una quota significativa del Paese è stato avviato dalla società Telecom nella seconda metà del 1995 e prevedeva, nella prima fase di esecuzione, l'utilizzazione dell'unica tecnologia disponibile a livello mondiale: la tecnologia HFC (hybrid fiber coax) basata su una rete sovrapposta in fibra ottica e cavo coassiale che venne ribattezzata « SOCRATE » (sviluppo ottico coassiale rete accesso Telecom).

A seguito delle prime applicazioni a livello mondiale della nuova tecnologia denominata ADSL (asymmetric digital subscriber loop), che consente la trasmissione dei segnali a larga banda sull'esistente doppiato della tradizionale rete telefonica, la società Telecom ha ritenuto opportuno procedere ad un ridimensionamento del progetto SOCRATE e di utilizzare la nuova tecnica ADSL rivelatasi più in linea con le esigenze, anche di natura economica, della società.

Come è noto tale tecnologia prevede la compressione di segnali digitali in modo da utilizzare mezzi (es. coppie telefoniche), di per se stessi a piccola capacità, al posto della fibra ottica che richiede tempi e costi di installazione più elevati anche se di contro offre, allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, una maggiore capacità trasmissiva.

Con questa nuova tecnologia, gli investimenti saranno prevalentemente riferiti all'elettronica in centrale e nella sede del cliente che, grazie al suddetto dispositivo connesso all'attuale presa telefonica, potrà usufruire dei servizi a larga banda.

In definitiva la differenza fra le due tecniche indicate riguarda la struttura fisica del mezzo con cui è effettuato il collegamento dalla centrale e sino all'interno degli edifici e degli appartamenti.

Le due tecniche sono sostanzialmente equivalenti per la maggior parte delle utenze, ad eccezione di quelle con grandissima capacità di trasmissione, tipo banche, ove il sistema di tipo solo fibre ottiche appare l'unico in grado di soddisfare le rilevanti esigenze.

Dal canto suo la tecnica del tipo ADSL presenta attualmente una disponibilità di larghezza di banda inferiore ed un più basso livello di compatibilità elettromagnetica, ma consente un basso costo economico ed una immediata disponibilità del servizio richiesto senza ricorrere a lavori di cablaggio all'interno degli edifici e degli appartamenti.

La soc. Telecom, pertanto, in presenza di valutazioni economiche condotte su vari possibili scenari di sviluppo, ha ritenuto opportuno sospendere l'attuazione del piano SOCRATE e sta elaborando soluzioni alternative per l'utilizzazione della rete a larga banda già installata e sta esaminando la fattibilità della cablaggio in quattro grandi città.

Tuttavia, il Governo, pur nel rispetto dell'autonomia aziendale, ha espresso l'auspicio che i vertici dell'azienda riconsiderassero la decisione di non proseguire il programma della cablaggio delle città italiane: tale disponibilità appare, allo stato attuale, manifestarsi attraverso la ripresa del dialogo e del confronto su questa problematica che, essendo di così rilevante interesse per la futura evoluzione tecnologica di tutto il Paese non può essere considerata solo come un impegno ed un obiettivo da realizzare da parte di una singola azienda.

Nel corso del corrente anno, comunque, la predetta Telecom completerà la quota di cablaggio relativa alle città interessate dal progetto Socrate, dove, pertanto, sarà possibile collegare, direttamente in fibra ottica, la maggior parte delle sedi della Pubblica Amministrazione o dei clienti business (grandi aziende, piccole e medie imprese), affinché possano essere loro forniti i servizi a larga banda.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAMPO. — Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.
— Per sapere — premesso che:

alla dirigenza della Telecom Italia è necessario ricordare la legge 12 giugno 1990, n. 146, che detta « norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge»;

a Palermo per i giorni 6, 11 e 18 aprile 1998 sono stati proclamati dai dipendenti della Telecom Italia scioperi ai quali hanno partecipato rispettivamente il 96 per cento, 97 per cento e 80 per cento dei lavoratori;

le astensioni dal lavoro, pur nella loro imponente realtà, non hanno nemmeno sfiorato la dirigenza della Telecom Italia che ha mantenuto un atteggiamento di fredda indifferenza alle voci dei propri dipendenti, le quali avrebbero avuto migliore fortuna se gridate nel deserto e in tal modo determinando danni economici ai lavoratori e disagi agli utenti -:

se risultino le ragioni del comportamento della dirigenza Telecom e se non intendano adoperarsi per una composizione della vertenza che fornisca una giusta risposta alle legittime richieste dei lavoratori consentendo, nel contempo, la piena ripresa del servizio nei confronti degli utenti. (4-17112)

RISPOSTA. - *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom Italia s.p.a., con particolare riferimento ai rapporti con il personale dipendente, rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

Non si è mancato tuttavia di interessare la concessionaria la quale ha riferito che, la UGL comunicazioni - segreteria provinciale di Palermo ha proclamato uno sciopero a sostegno di una vertenza riguardante la modifica delle modalità di copertura dei presidi per il servizio 12 presso il CLSUT (centro lavori servizi di utenza telefonica) di Palermo.

Lo sciopero, effettuato nei giorni 4, 11, 18 aprile e 2 maggio 1998, ha mediamente fatto registrare una adesione pari al 70 per cento dei lavoratori presenti in turno e al 50 per cento dell'intera forza lavorativa.

La società, nel precisare che la rimodulazione degli orari relativi alle turnazioni è avvenuta soltanto dopo aver contattato i vari esponenti sindacali, tra cui i rappresentanti della UGL, ai quali ha esposto i motivi che hanno determinato la citata riorganizzazione lavorativa, ha riferito che la vicenda si è conclusa in data 22 giugno 1998 con la stipula di un accordo negoziato con SLC-CGL, FISTEL-CISL e ULTE-UL, portato a conoscenza anche delle UGL, che si è dichiarata sostanzialmente soddisfatta dei contenuti dell'intesa.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PISANU. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

l'Ente lirico di Cagliari ha ricevuto dal Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicazione che il contributo dello Stato all'ente per il 1997 è stato ridotto di oltre 1 miliardo di lire rispetto al 1996;

questa progressiva riduzione del contributo è una costante da oltre dieci anni: nel 1990 l'ente percepiva 15 miliardi mentre nel 1997, nonostante la lievitazione dei costi, riceverà 12 miliardi 409 milioni;

le necessità relative alla sola pianta organica dell'ente così come definita dallo Stato stesso (ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e Dipartimento dello spettacolo) ammontano a circa venti miliardi annui;

l'Ente lirico di Cagliari svolge una importante funzione nella diffusione della cultura e delle tradizioni musicali nella regione Sardegna e merita pertanto una particolare tutela;

circa duecentotrenta posti di lavoro sono ormai da considerarsi a rischio, stante l'impossibilità dell'Ente di proseguire un valido percorso culturale con le esigue somme stanziare -:

se non ritenga assolutamente urgente e indispensabile rivedere l'entità

del contributo stanziato dallo Stato a favore dell'Ente lirico di Cagliari, riportandolo almeno al livello di quindici miliardi stabilito per il 1990, che poi dovrebbe essere incrementato in rapporto all'aumento dei prezzi intervenuto fino ad oggi.
(4-19359)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione, si fa presente quanto appresso.*

Il contributo erogato nel 1997 all'ente lirico di Cagliari, ora Fondazione ai sensi del d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, in lire 12.409.754.450 è stato inferiore di un miliardo all'importo complessivamente erogato nel 1996.

Ciò è dipeso dalla concorrenza di vari fattori, tra cui è da annoverare il meccanismo di riparto previsto dal decreto 13 dicembre 1991 che, per l'influenza della cosiddetta media delle medie, produceva risultati che avvantaggiavano taluni enti a detrimento di altri, tra i quali quello cagliaritano; circostanza peraltro evidenziata nella stessa interrogazione.

Altro fattore è costituito dal minore importo dello stanziamento 1997 proveniente dal FUS a disposizione del settore (-lire 8,2 miliardi) rispetto all'omologo stanziamento dell'anno precedente, sicchè per tale circostanza tutti i destinatari hanno ricevuto nel 1997 a titolo contributivo ordinario, sulla quota FUS una somma inferiore rispetto al 1996.

Infine, è da considerare che nell'anno 1996 tutti gli enti lirici ottennero un contributo extra-FUS su una quota del fondo di cui alla legge 225/85 (Otto per mille); contributo che per l'istituzione musicale di Cagliari ammontò a lire 432.774.400.

Tanto premesso è da rilevare che non si è reso possibile procedere al congruaggio del contributo ordinario 1997, per le modifiche apportate dal d.lgvo 23 aprile 1998, n. 134 all'articolo 24 del d.gvo 367/96.

In base a dette modifiche, infatti, è stata prevista decorrenza dal 1998 dei nuovi criteri di riparto ora individuati a mezzo schema di regolamento in corso di approvazione.

Né si è reso possibile provvedere altrimenti per l'insussistenza in bilancio di somme destinabili alla spesa di che trattasi.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere - premesso che:*

per la magistratura contabile le norme che non prevedono l'aggancio fra pensione e retribuzione sono considerate costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto i diritti fondamentali dei pensionati vengono prima delle esigenze di bilancio;

per circa 16.300.000 pensionati dell'Inps risultano rispettati i diritti fondamentali per tutti, sia per le vecchie che per le nuove pensioni, sulla base dei contributi versati;

purtroppo risulta che per circa 2.000.000 di pensionati statali civili e militari, ed in particolar modo a carico dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, esistono vecchie e nuove pensioni, generando disordine inaudito, e non si riesce a capire come mai, al ministero del tesoro, nessuno si sia ancora vergognato per aver mantenuto nel caos tale questione amministrativa;

tanto per citare un esempio, i marescialli maggiori delle forze armate e dei corpi di polizia con oltre 40 anni di servizio ed ex combattenti, collocati in pensione nel 1967, attualmente percepiscono circa lire 2.300.000 mensili nette; mentre i pari grado collocati in pensione nel 1998 percepiscono circa lire 3.740.000 mensili nette -:

quale provvedimento urgente si intenda adottare, onde eliminare disparità di trattamento ed evitare il protrarsi di questa ingiusta ed immotivata discriminazione.
(4-19814)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Ammini-

strazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile - 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

ROSSETTO. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge AC 4829 recante « Nuove disposizioni per favorire la riaper-

tura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali», in discussione presso la Commissione cultura della Camera, all'articolo 1, comma 1, rfinanzia con lire 30 miliardi il conto speciale per l'apertura di teatri, istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge n. 819 del 1971 recante «interventi a favore di credito cinematografico»;

il finanziamento (dei lavori di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale) è destinato a tutti gli immobili adibiti stabilmente a teatro, non solo a quelli di proprietà dei comuni;

nel provvedimento citato non vengono menzionati gli interventi da realizzare e i criteri in base ai quali devono essere concessi i finanziamenti;

nei giorni scorsi è stato approvato il primo piano di interventi per la riapertura o l'adeguamento di ventitré teatri italiani. Questo l'elenco dei teatri ammessi ai finanziamenti: comunale di Russi; «Lazzari» di Monterenzio; «Rossini» di Lugo Romagna; sociale di Gualtieri; «Cavour» di Imperia; «Fraschini» di Pavia; «Alfieri» di Asti; comunale di Silvano d'Orba; comunale di Bisca; «Luxor» di Ponte Piave; comunale di Adria; comunale di Campofilone; «Alfieri» di Montemarciano; comunale di Montefano; della Concordia di San Benedetto del Tronto; «Fiammetta» di Castigliano; «Ferrari» di San Marcello; della Rosa di Pontremoli, teatro del Popolo di Castel Fiorentino, «Colombo» di Borgo a Mozzano, «Olimpia» di Vecchiano, comunale di Coriati e il «Giordano» di Foggia -:

secondo quali priorità ed in base a quali criteri siano stati individuati i ventitré teatri italiani da ammettere agli interventi finanziari previsti dal «conto speciale» per l'apertura di teatri, istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge n. 819 del 1971;

se nella individuazione dei suddetti ventitré teatri si sia data priorità a quegli immobili adibiti a teatri che non hanno beneficiato di contributi dello Stato negli ultimi anni;

in base a quale criteri siano state ripartite le risorse pubblicate tra i ventitré teatri (per il finanziamento dei lavori di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale) e quale sia l'ammontare del contributo destinato ad ogni singolo teatro;

con quali strumenti intenda garantire in caso di approvazione del provvedimento trasparenza sull'utilizzazione dei finanziamenti da parte dei teatri individuati.

(4-19749)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione si forniscono i seguenti elementi.

Le priorità seguite nella individuazione dei ventitré teatri ammessi al finanziamento di cui all'articolo 4 della legge 135/1997, istitutivo del conto speciale per l'apertura dei teatri, sono quelle indicate dall'articolo 4, comma 2, del decreto 4 dicembre 1997, n. 516, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della predetta norma.

La ripartizione delle risorse disponibili è stata effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del predetto regolamento.

La Banca Nazionale del Lavoro, gestore del fondo in parola, vigilerà sulla regolare utilizzazione del finanziamento, come contemplato dall'articolo 5, comma 1 del più volte citato regolamento.

Ciò posto, si indicano qui di seguito i finanziamenti per i singoli Teatri:

comune di Pontremoli - Teatro della Rosa: importo finanziamento lire 1.248.000.000;

comune di Russi - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 1.617.000.000;

comune di Castelfiorentino - Teatro del Popolo: importo finanziamento lire 2.000.000.000;

comune di Montemarciano - Teatro Alfieri: importo finanziamento lire 547.000.000;

comune di Imperia - Teatro Cavour: importo finanziato lire 378.000.000;

comune di Asti - Teatro Alfieri: importo finanziamento lire 2.000.000.000;

comune di Borgo a Mozzano - Teatro Colombo: importo finanziamento lire 1.661.000.000;

comune di Montefano - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 1.352.000.000;

comune di Lugo di Romagna - Teatro Rossini: importo finanziamento lire 70.000.000;

comune di S. Benedetto del Tronto - Teatro della Concordia: importo finanziamento lire 2.000.000.000;

comune di Vecchiano - Teatro Olimpia: importo finanziamento lire 1.349.000.000;

comune di Gualtieri - Teatro Sociale : importo finanziamento lire 1.809.000.000;

comune di Adria - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 1.522.000.000;

comune di Foggia - Teatro Giordano: importo finanziamento lire 1.403.000.000;

comune di San Marcello - Teatro Ferrari: importo finanziamento lire 138.000.000;

comune di Campofilone - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 245.000.000;

comune di Cariati - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 1.794.000.000;

comune di Monterenzio - Teatro Lazari: importo finanziamento lire 262.000.000;

comune di Ponte di Piave - Teatro Luxor: importo finanziamento lire 1.407.000.000;

comune di Castignano - Teatro Fiammetta: importo finanziamento lire 785.000.000;

comune di Silvano d'Orba - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 211.000.000;

comune di Pavia - Teatro Frascchini: importo finanziamento lire 479.000.000;

comune di Busca - Teatro Comunale: importo finanziamento lire 723.000.000.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

SAIA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

il progetto pacchi recentemente adottato in via sperimentale a partire da ottobre 1997 dall'Ente poste italiane, ha comportato, tra l'altro, l'accentramento ad Ancona del lavoro di smistamento che veniva fatto, per le regioni Abruzzo e Molise, dal Centro meccanizzato postale (CMP) di Pescara che fino ad allora era stato un importante nodo di selezione e smistamento dei pacchi e delle stampe per le suddette regioni;

a distanza di tre mesi dall'adozione sperimentale di tale progetto si è verificata una serie di elementi negativi che fa di questa una scelta diseconomica, dannosa per la funzionalità del servizio e foriera di inconvenienti di varia natura che si possono così riassumere:

a) tutte le sedi postali delle province abruzzesi debbono recarsi a prelevare i loro pacchi ad Ancona anziché a Pescara, con il conseguente aumento di spese connesse a tale viaggio. A ciò va aggiunto che le due province molisane devono recarsi a prelevare i loro pacchi al CMP di Napoli;

b) poiché i furgoncini postali che vanno da Chieti, Teramo e L'Aquila non riescono a caricare tutto il materiale da Ancona, per cui rimangono fuori le stampe, queste devono comunque essere portate al CMP di Pescara, per cui è necessario un altro viaggio dalle suddette province a Pescara per caricare le stampe stesse;

c) per quanto riguarda i pacchi di Pescara avviene che ogni giorno deve partire da questa città e poi ritornarci un grosso mezzo snodato « 190 » che carica, al

ritorno, pacchi e stampe di Pescara oltre agli esuberanti di stampa delle altre province che devono poi recarsi a Pescara per prenderle;

d) i tempi di consegna di pacchi e stampe sono passati da una media precedente di tre-quattro giorni ai sei-sette giorni attuali, il che comporterà perdite di clientela all'Ente poste italiane a favore dei trasportatori privati (di ciò si hanno già le prime avvisaglie);

e) tutti questi spostamenti di mezzi comportano, oltre alle spese notevoli, un sovraccarico del traffico sulla A14 che già di per sé è molto trafficata e, pertanto, pericolosa;

f) la scelta appare incomprensibile, anche perché tutti i giorni vi è il collegamento per il trasporto di pacchi da smistare tra il nodo di Ancona e quello di Bari che, pertanto, pur passando per Pescara, salta questa città che, a sua volta, è costretta a recarsi ad Ancona, mentre sarebbe più economico ed utile lasciare a Pescara tutti i pacchi e le stampe destinati a questa ed alle altre province abruzzesi e molisane, come era prima;

g) l'intera operazione determinerà una perdita di dieci-quindici unità lavorative in Abruzzo e prevalentemente a Pescara;

h) l'operazione in parola ha comportato l'appalto del trasporto ad una società privata che ne ha avuto evidenti vantaggi, mentre non si capisce quale vantaggio ne abbia avuto l'Ente poste italiane ed il servizio stesso;

i) se pure vi fosse una giustificazione ad accentrare ad Ancona lo smistamento dei pacchi, tale giustificazione non c'è per le stampe che ad Ancona devono essere lavorate a mano;

l) il Molise continua ad essere servito da Pescara per la posta, mentre per i pacchi deve andare a prelevarli a Napoli, per cui i furgoni che dal Molise vanno a prendere la posta a Pescara, tornano se-

mivuoti e devono poi affrontare il viaggio a Napoli per pacchi e stampe;

m) quando il nodo per la distribuzione di pacchi e stampe era a Pescara, il lavoro veniva quasi sempre smaltito in giornata, con evidente vantaggio per il servizio;

da alcuni anni ormai si sta assistendo in Abruzzo al graduale e progressivo disimpegno da parte di enti e servizi pubblici (Poste, Telecom, Ferrovie dello Stato, eccetera), il che sta determinando un danno all'intera regione sia in termini economici ed occupazionali sia per quanto riguarda l'efficienza dei servizi pubblici e, quindi, la qualità della vita dei suoi cittadini -:

se il Governo, alla luce delle considerazioni su esposte, non ritenga necessario intervenire nei confronti dell'Ente poste italiane per fare piena luce sull'intera questione e per valutare se, come su esposto, vi sia una diseconomicità sulla scelta messa in atto di trasferire lo smistamento di pacchi e stampe dal CMP di Pescara a quello di Ancona;

se non ritenga quindi opportuno chiedere all'Ente poste italiane di tornare sulle proprie decisioni, alla luce dei risultati della sperimentazione sin qui effettuata e che si è rivelata fallimentare e dannosa sotto ogni punto di vista, ripristinando nella sede del CMP di Pescara la selezione, lo smaltimento e la distribuzione dei pacchi e delle stampe destinati alle province dell'Abruzzo e del Molise. (4-15061)

RISPOSTA. - *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le - ha comunicato che, nel corso del 1997, ragioni di economicità di gestione hanno suggerito

di riorganizzare la rete di trasporto postale di pacchi e stampe al fine di far fronte adeguatamente alla concorrenza dei vettori privati interessati ad acquisire quote di mercato sempre più consistenti.

Tale riorganizzazione, ha precisato la società, ha comportato la riduzione dei nodi di smistamento nazionali e la ridefinizione dei bacini territoriali garantendo, nel contempo, collegamenti giornalieri ad orari programmati tra i vari nodi della rete postale.

La società, nel sottolineare che la razionalizzazione attuata ha consentito di ottenere un miglioramento del servizio ed una riduzione dei costi di esercizio, ha riferito che tale operazione è stata effettuata tenendo conto, tra l'altro, della potenzialità degli esistenti centri di meccanizzazione dei pacchi e dei quantitativi e dei flussi di traffico accertati.

Per quanto attiene in particolare le regioni Abruzzo e Marche, la società ha riferito che il flusso di traffico che interessa le predette regioni non è tale da giustificare collegamenti giornalieri con altri nodi della rete e che il mantenimento di due centri postali avrebbe comportato costi non giustificati.

La scelta, poi, di utilizzare il nodo di Ancona, ha continuato la società, è stata determinata dalla capacità, inesistente presso la sede di Pescara, del locale centro di meccanizzazione postale di assorbire tutto il traffico conseguente all'accorpamento delle regioni in parola, senza dover sostenere rilevanti costi aggiuntivi.

L'area relativa alla regione Molise è stata compresa, invece, sempre in conseguenza dell'analisi dei flussi di traffico, nella macroregione avente quale nodo di rete il centro di meccanizzazione dei pacchi di Napoli. Le province molisane sono collegate giornalmente con tale nodo di smistamento e, pertanto, il movimento in entrata ed in uscita del corriere pacchi è regolarmente garantito.

La società, nel precisare, infine, che la riorganizzazione del trasporto pacchi nelle sedi in argomento non ha comportato alcun tipo di appalto dei trasporti a società private, ha affermato che il servizio ha regi-

strato miglioramenti come dimostrano i dati dell'ultimo monitoraggio effettuato dal quale emerge che i pacchi vengono consegnati entro 4 giorni dalla impostazione a Pescara e L'Aquila ed entro 3 giorni a Chieti e Teramo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAVARESE. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere - premesso che:

la signora Beatrice Helene Liardat, vedova Mancusi Caputi, è titolare di pensione di reversibilità a carico del ministero del tesoro, con il numero di iscrizione 3988317, corrisposta dalla direzione provinciale del tesoro di Roma;

a fronte di una pensione totale lorda di lire 2.190.187, la Corte d'appello di Roma aveva stabilito che il 40 per cento dell'importo fosse di pertinenza della signora Liardat, spettando il restante 60 per cento alla precedente moglie divorziata del *de cuius*;

peraltro l'ufficio provinciale del tesoro corrispondeva mensilmente alla signora Liardat solo la misera cifra di lire 246.804, addebitando alla stessa signora Liardat tutte le trattenute di legge sull'importo complessivo, relativo anche all'altra beneficiaria;

l'assurdità giuridica di tale impostazione appare evidente, anche alla luce della determinazione della Corte d'appello di Roma, che aveva fissato per ciascuna delle due fruitrici della pensione di reversibilità la quota percentuale di attribuzione;

tale assurdità sembra essere presente anche alla competente direzione provinciale del tesoro di Roma che, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbe già chiesto lumi in materia alla direzione generale competente del ministero interrogato -:

se sia a conoscenza dell'abnorme situazione denunciata, e quali misure in-

tenda prendere, in tempi rapidi, per definire in modo equo la questione sollevata.
(4-14337)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a conoscere le iniziative che si intendono adottare al fine di risolvere il caso della Sig.ra Liardat Beatrice Héléne, titolare di pensione di reversibilità iscrizione n. 3988317, quale coniuge superstite del sig. Mancusi Caputi Benedetto.

Al riguardo si fa presente innanzitutto che, sia in primo grado che in appello, al coniuge divorziato è stata attribuita una quota del trattamento pensionistico del coniuge superstite, con l'espressa motivazione che nella fattispecie dedotta in giudizio doveva trovare applicazione la legge n. 436 del 1978, essendo il dante causa deceduto in data 11 novembre 1980 e pertanto in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987. L'articolo 13 di tale legge ha riconosciuto il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, purché in possesso dei requisiti prescritti e in particolare della titolarità dell'assegno divorzile di cui all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970.

Nel caso in esame, risulta altresì giuridicamente accertato che al coniuge divorziato non era mai stato attribuito il suddetto beneficio, per cui lo stesso, a termini del giudicato, non può in ogni caso ritenersi assegnatario per diritto proprio di una quota della pensione di reversibilità, in concorso con quella del coniuge superstite, bensì di una semplice quota su diritto altrui, vale a dire titolare di un credito di natura privatistica nei confronti del coniuge superstite quale naturale nonché esclusivo destinatario della pensione di reversibilità, coerentemente anche con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5939/91.

Sulla base di tali considerazioni, il riparto della pensione di reversibilità in due distinti ruoli di spesa, ancorché ai soli fini tributari, non può ritenersi come valido criterio di attuazione della pronuncia giurisdizionale, anzi deve ritenersi escluso in linea di principio, per mancanza del presupposto espressamente contemplato nelle motivazioni della stessa, e quindi, qualora

effettivamente operato, lesivo di quel giudicato cui pretenderebbe di ottemperare.

Tuttavia, considerato che la procedura della circolare n. 1177, di per sé giuridicamente corretta e, nel caso in questione, strettamente aderente al giudicato, si risolverebbe in pregiudizio per il coniuge superstite sotto il profilo del regime fiscale, questa Amministrazione ritiene che, in via del tutto eccezionale, possa procedersi al prospettato riparto del trattamento pensionistico.

Va, comunque, rilevato che l'autonoma gestione delle singole partite di spesa risultanti da tale provvedimento non dovrà in alcun modo pregiudicare il necessario costante collegamento fra le stesse, tenuto conto che mentre in caso di decesso del coniuge divorziato, si darebbe semplicemente luogo all'automatico accrescimento a favore del coniuge superstite, in quanto titolare di diritto proprio, alla pensione di reversibilità, nell'ipotesi contraria, viceversa, non potrebbe verificarsi il reciproco, in mancanza di analoga titolarità giuridica da parte del coniuge divorziato, poiché a suo tempo non beneficiario di assegno divorzile, con conseguente necessità di ulteriore specifico provvedimento giudiziale di riassegnazione della quota di pensione di pertinenza di quest'ultimo.

Si soggiunge, infine, che la Direzione Provinciale del Tesoro di Roma ha provveduto alla ripartizione del trattamento pensionistico a decorrere dalla rata di aprile 1998.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

SCAJOLA, CRIMI, APREA e GIULIANO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il Ministero di grazia e giustizia, con decreti in data imprecisabile, in quanto non ancora notificati agli interessati (comunque del dicembre 1997), ha provveduto alla « precettazione » di un certo numero di professori delle università romane al fine

di procedere al completamento delle commissioni per l'esame di avvocato della sessione 1997;

se ritenga che l'esercizio di una siffatta e abnorme discrezionalità, del tutto priva di una radice di legalità e destinata a interferire gravemente sulla gestione della funzione docente, nonché sulla regolarità delle attività delle università, debba essere censurato, anche alla luce delle norme costituzionali (articolo 33, ultimo comma della Costituzione), e di legislazione ordinaria (articolo 6, legge n. 168 del 1989, commi 95 e seguenti, dell'articolo 17, legge n. 127 del 1997) di garanzia della autonomia universitaria;

quali provvedimenti intenda prendere per ripristinare la legalità violata.

(4-16399)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione, si comunica quanto segue.

Delle Commissioni di esami previste dall'articolo 22 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 27 giugno 1988, n. 242, debbono necessariamente far parte, oltre a magistrati ed avvocati, anche due professori ordinari od associati di materie giuridiche, uno dei quali in veste di componente effettivo e l'altro in quella di membro supplente.

A fronte della necessità sopra indicata, si è dovuta constatare una vera e propria « fuga » — su tutto il territorio nazionale — dal munus di cui è discorso, con la conseguenza che questo Ministero è stato costretto a nominare d'ufficio i commissari mancanti, pur avendo ben presenti i rischi connessi a detta nomina e, tra questi, in modo particolare, quelli originati dall'inesatta conoscenza delle situazioni locali ovvero dall'insufficiente comparazione dei carichi didattici gravanti sui singoli docenti. Ad evitare siffatti rischi, si è proceduto alla preventiva consultazione dei Rettori delle varie Università, ma si è dovuto prendere atto del fatto che non è stato segnalato alcun nominativo e, che per lo più, non si è neppure avuto risposta. È poi appena il caso di far presente che ad ogni nomina

d'ufficio è immediatamente seguita rituale lettera di dimissioni.

Va inoltre evidenziato che questo Ministero ha ipotizzato di adottare le opportune iniziative legislative dirette a consentire la nomina a commissari dei ricercatori confermati, iniziative tuttavia apparse impraticabili, avendo trovato la decisa opposizione non solo della classe forense, ma proprio della stessa classe accademica.

Non può non sottolinearsi, al riguardo, che gli esami di cui trattasi costituiscono un diritto di tanti giovani sia per la speranza di lavoro, sia per la possibilità di dare un senso alla propria vita attiva.

In base alle considerazioni sopra evidenziate sono state quindi impartite disposizioni dirette con l'adozione della cennata nomina d'ufficio a consentire il regolare espletamento degli esami.

Questo Ministero ritiene, pertanto, di agire nel pieno rispetto della legge, ribadendo la disponibilità ad astenersi dal procedere a nomine di ufficio ove — anche con opportuna rotazione — i Presidi delle varie Facoltà provvedano ad indicare i nominativi dei professori designati per assolvere all'imprescindibile funzione sopra delineata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SCIACCA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori addetti alle pulizie presso il Poligrafico dello Stato sono in sciopero per la difesa del posto di lavoro dal 1° gennaio 1998;

i dirigenti del Poligrafico dello Stato hanno indetto una gara di licitazione privata, al massimo ribasso, che è stata vinta dalla cooperativa Centro Sud srl — Omnia Service con una offerta pari al 47 per cento in meno rispetto alla ditta precedente (Trinca srl);

lo strumento del massimo ribasso ha conseguenze dirette sui lavoratori, specialmente nel settore delle imprese di pulizia, dove gran parte del costo è rappresentato dalla manodopera;

questa situazione ha determinato gravi problemi di tensione tra i lavoratori, anche di ordine pubblico -:

quali iniziative intendano assumere gli interrogati affinché si rispettino gli indirizzi assunti dal Governo in materia di appalti, con il superamento della logica della gara al massimo ribasso, anche ai sensi della risoluzione approvata in data 20 maggio 1997 dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati che impegnava il Governo alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche per generalizzare il criterio dell'offerta più vantaggiosa, come previsto dall'articolo 23 della legge n. 157 del 1995;

in quale modo si intenda intervenire per far rispettare il contratto nazionale di categoria;

se intendano intervenire affinché si giunga ad un accordo con le parti sociali e vengano stabilite regole certe all'interno del settore delle imprese di pulizia, attraverso anche l'adozione di un capitolato tipo, che pongano fine a palesi violazioni di regole e di diritti dei lavoratori. (4-15256)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a conoscere i criteri di valutazione delle offerte presentate per le gare, indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ed in particolare per quella relativa al servizio di pulizie.

Al riguardo, si fa presente che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, alla fine dell'anno 1997, ha indetto 4 licitazioni, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'affidamento, per l'anno 1998, del servizio di pulizia di quattro suoi stabilimenti siti in Roma. Le gare sono state vinte da ditte diverse da quelle che hanno espletato il servizio negli anni precedenti.

Si è provveduto, ovviamente, a verificare la congruità dei canoni offerti rispetto ai servizi richiesti e ad esigere il rispetto, da parte della ditta aggiudicataria, delle norme di legge e contrattuali, anche a carattere locale, in materia di impiego di mano d'opera.

Su tale tema è sorta una controversia sindacale tra le ditte subentranti e dipendenti delle ditte uscenti, in quanto questi ultimi, pur a fronte di una intervenuta modificazione dei termini contrattuali riconosciuta dalle OO.SS e dalle Associazioni imprenditoriali e quindi di non automatico passaggio del personale dall'una all'altra ditta, pretendevano l'assunzione di tutte le unità, alle stesse condizioni praticate dalle ditte uscenti e con mantenimento della stessa sede di lavoro. Gli incontri dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma hanno portato progressivamente ad accordi, che hanno consentito il mantenimento dei livelli occupazionali, in tre delle quattro situazioni interessate.

Anche per quanto riguarda lo Stabimento di Piazza Verdi, si fa presente che presso la Direzione provinciale del Lavoro di Roma è stato sottoscritto l'accordo, in data 14 aprile 1998, tra la società CENTRO SUD S.c.r.l. e le Organizzazioni sindacali FISASCAT-CISL e FILCAMS-CGIL, in rappresentanza dei lavoratori interessati.

Tale accordo ha consentito l'assunzione da parte della stessa CENTRO SUD del personale già in forza alla cessata ditta di pulizia (TRIM.CA) alle stesse condizioni economiche e normative praticate in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, acquisita notizia di tale accordo, ha ratificato, nella seduta del 28 aprile 1998, il contratto di appalto per il servizio di pulizia dello Stabimento di Piazza Verdi per l'anno 1998.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

SCOCA, MASTELLA, CARDINALE, MANZIONE, OSTILLIO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:

dopo i gravi incidenti di domenica 10 maggio 1998, durante i funerali del vescovo John Joseph, suicidatosi in un estremo gesto di protesta, e dopo che oggi un migliaio di estremisti musulmani hanno

tentato di raggiungere un quartiere abitato da cristiani —:

quali azioni intenda svolgere il ministro degli affari esteri per la libertà religiosa dei cattolici fatti segno da inquietanti manifestazioni di intolleranza. (4-17308)

RISPOSTA. — *Il tragico suicidio del Vescovo di Faisalabad, John Joseph, ha dolorosamente colpito il Governo italiano. L'alto prelato da tempo combatteva una generosa battaglia affinché il reato di blasfemia, che comporta la pena di morte, fosse cancellato dal codice penale pakistano in cui era stato introdotto nel 1986, durante il regime dittatoriale di Zia ul Haq.*

Oltre che da ragioni di principio, il Vescovo era anche motivato dalla specifica incidenza dell'iniqua normativa sulla comunità cristiana, che rappresenta il 2 della popolazione del Paese. Infatti, i pakistani di fede musulmana sono ricorsi all'accusa di blasfemia — da cui è estremamente arduo difendersi — per disfarsi di concorrenti in dispute personali. Il Vescovo Joseph, anche nella sua veste di presidente della Commissione Nazionale Pakistana dei Vescovi, si era più volte trovato in posizione antagonistica rispetto alle Autorità locali, per propugnare la causa di cui si era fatto paladino. E, proprio per attirare l'attenzione internazionale, il 28 aprile si toglieva la vita con un colpo di pistola, davanti al Tribunale di Sahiwal, dove un cristiano era stato condannato a morte per aver dissacrato il nome del profeta.

Da parte italiana, la drammatica assurdità del reato di blasfemia, che può consistere anche in una semplice imprecazione, è stata più volte sollevata con le Autorità pakistane, soprattutto nel quadro dei passi effettuati dall'Unione Europea, considerandoli più produttivi che non interventi nazionali.

Le Autorità pakistane hanno spiegato come la depenalizzazione della blasfemia non sia attualmente praticabile, perché in contrasto con la Sharjia. Tentativi furono fatti nel 94 dal Governo di Benazir Bhutto, che dovette rinunciarvi per l'ostilità di correnti interne allo stesso partito al potere.

D'altro canto è stato fatto presente che i giudici di appello, pur riconoscendo la natura criminosa della bestemmia, cassano abitualmente la pena capitale, che infatti, finora non è stata mai comminata per tale tipo di reato.

Riguardo al più generale problema della Comunità cristiana, le Autorità pakistane, ricordando come gli atti di violenza contro di essa siano circoscritti ed avvengano esclusivamente ad opera di estremisti, si sono comunque impegnate ad un'opera di prevenzione e repressione.

Rispetto alle specifiche circostanze che hanno accompagnato la morte del Vescovo, è stata subito attivata, su suggerimento del Governo italiano, un'azione dell'Unione Europea. La Rappresentanza britannica ad Islamabad, a titolo di Presidenza dell'Unione, con quella italiana e belga, hanno effettuato una missione tanto a Faisalabad quanto a Sahiwal, per rendersi conto della situazione. Accertate le contingenze della morte del vescovo, hanno ottenuto garanzie da parte delle Autorità locali circa l'adozione di misure che garantiscano la protezione della Comunità cristiana.

Le Rappresentanze europee hanno poi fatto un passo formale presso il competente Ministro pakistano che ha fornito assicurazioni sull'avvio di procedure che rendano più rara l'applicazione delle norme discendenti dalla Sharjia: infatti, anche nella particolare fattispecie che ha ispirato il suicidio del Vescovo, la pena capitale non dovrebbe trovare applicazione.

Da parte delle Rappresentanze europee è stata comunque osservata prudenza nel trattare tale vicenda, poiché la stessa chiesa locale avverte imbarazzo per un atto che mal si concilia con i canoni della religione cattolica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Valentino Martelli.

SPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

da alcuni organi di stampa inglesi si apprende che, nel quadro del riordino

delle rappresentanze all'estero della Gran Bretagna, è prevista la chiusura del consolato britannico di Firenze —:

se tali notizie siano vere;

se non sia opportuno che il Governo italiano intervenga presso quello inglese, affinché sia garantita la presenza di una rappresentanza diplomatica nel capoluogo toscano, considerata la presenza nella stessa città di numerose sedi culturali e scuole britanniche, nonché il notevole flusso turistico che interessa annualmente Firenze. (4-20673)

RISPOSTA. — Dai passi effettuati dal Cerimoniale Diplomatico qui a Roma e dalla nostra Ambasciata a Londra è effettivamente emerso che al Foreign Office si stava valutando l'ipotesi di tale chiusura, nel quadro della ristrutturazione in corso della rete diplomatico-consolare britannica.

Alla luce di tali notizie abbiamo svolto, a più riprese ed a vari livelli, interventi diretti ad illustrare agli inglesi tutte le considerazioni — quali gli stretti rapporti bilaterali ed i legami secolari che Firenze vanta con il Regno Unito — che militano a giustificare l'interesse italiano ad evitare la chiusura del Consolato.

Da ultimo, nei giorni scorsi, la nostra Ambasciata a Londra ha ricevuto assicurazioni che il Ministro degli Esteri inglese, Cook, ha preso la decisione di mantenere operante il Consolato Generale di Firenze.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio Iva di Catania riveste un importante ruolo istituzionale dovuto ai compiti propri attribuiti dalle disposizioni vigenti per il bacino d'utenza interessato (circa 90.000 contribuenti attivi) ed anche con riferimento alle necessità economiche

proprie del territorio, introito economico in termini di valore aggiunto;

dal marzo 1996 presta servizio, come dirigente, il dottor Bruno Giuseppe che sin dal suo insediamento ha inteso gestire tale struttura in termini autoritari e personalistici contribuendo ad innescare conflittualità, disagi e malumori tra il personale e, con le proprie scelte sbagliate, gravi disagi all'utenza e danni all'Erario in termini d'arretrato e scarsi controlli;

tali conflittualità si sono estese fino a coinvolgere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti in ufficio che hanno denunciato i gravosi problemi di scarsa vivibilità e legalità dell'ufficio;

tale situazione ha portato le organizzazioni sindacali presenti in ufficio ad adire lo sciopero del 24 ottobre 1997, per denunciare tale gravosa situazione, che ha visto l'adesione unanime del personale, con grave disagio per l'utenza e le categorie interessate;

dopo tale manifestazione di sciopero, la direzione dell'ufficio ha adottato comportamenti ancora più autoritari e persecutori nei confronti del personale che ha manifestato e dei rappresentanti sindacali che hanno indetto tale sciopero —:

se risultano agli atti del Ministero delle finanze, gli esiti di un'inchiesta condotta da Ispettori della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, su vicende di minacce ed intimidazioni a carico di personale dell'ufficio e dirigenti sindacali, di abusi d'ufficio, di registrazioni operate nel corso di riunioni del personale stesso con copie non consegnate, nonostante le richieste, agli interessati e quant'altro; se non ritengano urgente intervenire, quantomeno con il trasferire ad altri compiti, quei funzionari tecnici che hanno stilato le perizie riconosciute inattendibili, e quindi manifestando scarsa professionalità, superficialità ed incompetenza;

se corrisponda al vero che per il secondo anno consecutivo tale gestione non riuscirà a raggiungere l'obiettivo minimo fissato dal ministero delle finanze a

causa del palese contrasto con le direttive minime emanate dallo stesso ministero anche in termini di trasparenza ed efficacia amministrativa;

quali conseguenti e doverose iniziative intendano adottare per risolvere la pesante situazione in cui si trova ad operare l'ufficio Iva di Catania ed il personale dell'ufficio stesso. (4-16123)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole premette che dal marzo 1996 presso l'ufficio IVA di Catania presta servizio, quale direttore, il dottor Giuseppe Bruno, il quale, sin dal suo insediamento, ha gestito tale struttura con metodi autoritari creando malumori tra il personale, disagi all'utenza e conseguenti danni all'erario « in termini d'arretrato e scarsi controlli ».*

La S.V. Onorevole chiede di conoscere, tra l'altro, quali iniziative si intendano adottare per risolvere la pesante situazione in cui si trova l'ufficio IVA in questione.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha fatto presente che in data 20 luglio 1998 è stato perfezionato il provvedimento di trasferimento del dottor Giuseppe Bruno mediante la trasmissione del relativo decreto sia alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, per la notifica all'interessato, che agli Organi di controllo per la registrazione.

Con tale provvedimento il predetto dirigente è stato trasferito dall'ufficio IVA di Catania alla Direzione regionale delle entrate per la Campania, in qualità di Consigliere ministeriale aggiunto, a seguito della richiesta di trasferimento fuori regione avanzata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, la quale ha evidenziato un clima di forte tensione esistente all'interno dell'ufficio stesso, tra la Direzione ed il personale, oltre ad un'insanabile conflittualità con le organizzazioni sindacali.

Si è ritenuto, infatti, che l'attribuzione di tale funzione, comportando di per sé una limitazione dei rapporti lavorativi interpersonali, consentisse una migliore utilizzazione della preparazione professionale del citato dirigente e, quindi, un più sereno svolgimento della sua funzione.

Il Dipartimento delle entrate ha, infine, comunicato che, avverso il predetto provvedimento di trasferimento, il dottor Bruno ha proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, innanzi al Pretore del lavoro di Catania, il quale, con ordinanza in data 11 novembre 1998 ha ordinato l'immediata sospensione del citato provvedimento e la reintegrazione del dottor Bruno nell'incarico di titolare dell'ufficio IVA di Catania.

Pertanto, il suddetto Dipartimento ha fatto presente di aver provveduto, tramite la competente Direzione regionale delle entrate, a disporre l'immediato reintegro del dottor Bruno nelle originarie funzioni ed a sospendere, nel contempo, il conferimento dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio in questione al dottor Alessandro Atanasio, interessando, comunque, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'articolo 669 terdecies del codice di procedura civile, avverso la predetta ordinanza del Pretore del lavoro di Catania.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

come è noto la Torre Blanc rappresenta un importante bene culturale sia dal punto di vista storico che archeologico;

tale rilevante bene monumentale, attualmente sito a Roma sulla via Nomentana, sino alla fine del 1800 era a Tor di Quinto ed esattamente nell'area ora attigua al poligono del tiro a segno nazionale, dove a tutt'oggi è ancora visibile la base in calcestruzzo;

attualmente la Torre Blanc, posta fuori del perimetro di Villa Blanc, in mezzo alla via Nomentana, in posizione peraltro di intralcio al traffico, versa in gravi condizioni di degrado ed abbandono;

appare evidente come l'attuale collocazione della Torre, effettuata per antichi motivi di mera necessità, sia quantomeno impropria ed inadeguata;

va sottolineato che tale monumento potrebbe oggi essere restituito al suo originale basamento nel Parco di Tor di Quinto dove testimonierebbe, tra l'altro, il punto di passaggio dell'antica via Flaminia;

su questa vicenda strettamente collegata alla valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale nonché alla tutela dell'identità storica del territorio, il consiglio della XX circoscrizione di Roma ha approvato una specifica risoluzione —:

quali iniziative intendano assumere per il recupero dell'antica Torre Blanc, nonché per la sua eventuale ricollocazione nella sede propria e originaria di Tor di Quinto. (4-18221)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Nella c.d. Torre Blanc si identifica un monumento funerario di età romana che, esplorato nel 1875 nella pianura di Tor di Quinto sulla via Flaminia, fu parzialmente ricostruito nel 1896 dall'archeologo Giacomo Boni sulla via Nomentana, sul muro di cinta della villa già appartenente al barone Alberto Blanc, in seguito espropriata.

Il monumento, costituito da due tamburi cilindrici gemini posti su un unico basamento parallelepipedo, con ricche cornici e coronamento a balaustre e cippi alternati, può essere inquadrato nel I secolo d.C. sulla base degli ampi studi scientifici noti.

Lo stato di conservazione della c.d. Torre Blanc, di proprietà del Comune di Roma, si presenta discreto, compatibilmente con la collocazione all'aperto — nello spartitraffico tra due corsie di via Nomentana, nei pressi della Basilica di S. Agnese — dove rappresenta una componente ormai storicizzata del paesaggio urbano.

La Soprintendenza archeologica di Roma ha attualmente allo studio, in collaborazione con la Soprintendenza comunale, ido-

nei interventi di conservazione e valorizzazione del mausoleo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta che con precedenti interventi sia stato più volte evidenziato lo stato di abbandono e l'assenza di interventi da parte dell'autorità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria relativamente ad alcune delle strutture penitenziarie della Lombardia, laddove anche da parte delle direzioni sono state effettuate scelte « discrezionali » e senza regole o trasparenza per quanto attiene da una parte ai turni notturni e festivi, alla possibilità di fruire di riposi e congedi e alla remunerazione puntuale delle prestazioni straordinarie e di missione pur effettuate e, dall'altra, ad una scarsa funzionalità di servizi quali quello delle traduzioni dei detenuti in un contesto territoriale che ha risentito negli anni decorsi di un ampio impoverimento delle risorse organiche del personale in particolar modo nelle « figure » intermedie ed apicali dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;

risulta particolarmente grave la situazione del nucleo traduzioni e piantonamenti presso la casa circondariale di Milano-San Vittore —:

se risulti l'indisponibilità di alloggi per gli addetti al servizio, in massima parte di recente assunzione e di giovane età presso la casa circondariale di Milano-San Vittore;

se corrisponda al vero che i servizi di missione « ordinati » e svolti nella regione e sul territorio nazionale non saranno retribuiti e che le prestazioni straordinarie oltre le 60 ore mensili anche esse non saranno retribuite per carenza di fondi;

se corrisponda al vero che i mezzi di trasporto utilizzati siano fatiscenti ed in

precarie condizioni, e provenienti dal parco macchine dell'Arma dei carabinieri;

se corrisponda al vero che ci siano carenze di organico che comportano in alcuni casi il grave impoverimento dei servizi interni agli istituti penitenziari, con evidente danno per la sicurezza, come accaduto di recente presso l'istituto di Milano-San Vittore in cui è stato il personale delle «sezioni» a doversi occupare di recente di alcune traduzioni e dei piantonamenti presso i locali nosocomi;

se risulti che il personale del nucleo traduzioni e piantonamenti di Milano-San Vittore che in alcuni casi espleta anche 12 e più ore di servizio continuativo non può fruire di pasti per indisponibilità di strutture e di locali presso il palazzo di giustizia;

se corrisponda al vero che, ad oltre 6 anni dalla notizia dell'assunzione del servizio, solo nei 2 mesi precedenti il servizio sono stati effettuati monitoraggi circa le reali esigenze organiche e logistiche;

se il provveditore regionale «titolare» della Lombardia nel periodo immediatamente precedente l'assunzione del servizio delle traduzioni abbia richiesto ed ottenuto la fruizione dei congedi 1997-1998 e sarebbe in procinto di richiedere periodi di malattie per motivi di salute, per cui se ne ritiene improbabile il rientro;

se risulti che è stato designato per 45 giorni un provveditore regionale reggente in missione che, concluso il proprio mandato in dette condizioni di precarietà ed assenza di precise direttive da parte dell'amministrazione centrale, non avrebbe potuto ottenere i necessari risultati;

se risulti che mancano del tutto organi e riferimenti che siano in grado di verificare a sanare le problematiche ingenti che affliggono la regione e che non è prestata la necessaria attenzione alle copiose ed innumerevoli segnalazioni che pervengono da parte delle organizzazioni sindacali;

quali iniziative intendano adottare per risolvere il crescente disagio esistente

nella regione Lombardia e presso l'istituto in parola. (4-18355)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione, premesso che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segue con costante attenzione le diverse problematiche sollevate dagli istituti penitenziari, si rappresenta quanto segue.

Non pare doversi ritenere fondata l'affermazione secondo la quale le Direzioni degli Istituti Lombardi effettueranno scelte senza regole e trasparenza per quanto attiene ai turni notturni e festivi, i riposi e i congedi e le remunerazioni di prestazioni di lavoro straordinario e di missioni. Infatti, pur con le intuibili difficoltà connesse alla situazione del personale di polizia penitenziaria del distretto Lombardo, che è soggetto ad un altissimo turn-over determinato prevalentemente dall'esodo connesso ai trasferimenti e, in misura minore, dalle cessazioni dal servizio, l'accordo Quadro viene di norma applicato dalle Direzioni.

Per quanto attiene il servizio delle Traduzioni le recenti assegnazioni di uomini e di mezzi, destinati a sopperire alle esigenze connesse all'assunzione del nuovo servizio, hanno apportato un sollievo, pure se solo parziale, alla situazione di carenza dell'organico più volte rappresentata dagli istituti Lombardi.

Al riguardo sarà costante cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria seguire la situazione evidenziata per valutare, consentendolo le risorse disponibili, la possibilità di effettuare nuove assunzioni.

Si provvederà, quindi, all'invio presso i suddetti istituti di ulteriori automezzi adibiti al trasporto di detenuti, in considerazione della vetustà di quelli ceduti dall'Arma dei carabinieri che rappresentano la maggior parte degli automezzi attualmente in uso; invio che sarà possibile mano a mano che il programma di acquisti previsto per l'anno in corso, andrà realizzandosi onde sopperire alle esigenze di tutte le realtà penitenziarie. A questo riguardo è utile sottolineare che Milano è sede di importante snodo ferroviario per l'effettuazione di traduzioni a mezzo di apposite automatrici protette di recente acquisizione da parte dell'Ammini-

strazione, il cui recente impiego — alternativo ai mezzi gommati — è auspicabile in coincidenza con la stagione invernale, data la maggiore economicità del trasporto, in termini di uomini e di costi, e data la maggiore sicurezza del trasporto stesso.

Desta invece perplessità, l'affermazione secondo la quale la situazione del Nucleo Traduzioni e Piantonamento della casa circondariale di San Vittore sarebbe « particolarmente grave » considerato oltremodo che l'indisponibilità degli alloggi per il personale addetto a tale servizio è stata già affrontata stipulando apposita convenzione con l'Ital Residence Ripamonti S.r.l. e predisponendo un servizio navetta per il trasporto del personale, da e per l'istituto.

La Direzione di San Vittore si è inoltre attivata per sollecitare l'intervento delle Autorità locali competenti (Sindaco, Assessore al Demanio, Presidente della Commissione comunale delle Carceri) in ordine al reperimento di un congruo numero di alloggi per il personale.

Così come oggetto di segnalazione è stata anche la questione relativa alla indisponibilità di strutture e locali presso il Palazzo di Giustizia.

Relativamente poi all'assenza del Provveditore Regionale, si rappresenta che il dott. Giuseppe Cangemi, a seguito della fruizione del congedo ordinario relativo all'anno 1997 ed alla successiva assenza dal servizio per malattia, è stato sostituito, con provvedimento dell'8.6.1998, dal dott. Felice Bocchino che ha assunto l'incarico di Provveditore Vicario. Incarico che, prorogato fino al 30.11.1998, non viene a pregiudicare, nonostante la sua temporaneità, la funzionalità del mandato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TREMAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 1° dicembre 1997, la Corte dei conti, con la pubblicazione dell'Ordinanza

per la sollecita applicazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, ha imposto al Governo di comunicare alla Corte, entro centoventi giorni, i dati relativi alle pensioni di annata anteriori al 1988, e quelli riguardanti invece il trattamento del personale in servizio, al fine di conoscere il divario di dimensioni macroscopiche e intollerabili fra pensione e retribuzione del personale civile e militare dello Stato;

per la magistratura contabile le norme che non prevedono l'agganciamento fra pensione e retribuzione sono considerate costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto, i diritti fondamentali dei pensionati vengono prima delle esigenze di bilancio;

ai pensionati deve essere assicurata una vita dignitosa unitamente alle loro famiglie, e il denaro deve mantenere un costante potere di acquisto;

per citare un esempio, i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre quaranta anni di servizio e coi benefici di guerra, percepiscono attualmente circa lire 2.300.000 mensili nette, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il trattamento del 7° livello bis, percepiscono ben lire 3.600.000 circa mensili nette —:

se entro i tempi fissati siano stati comunicati alla Corte dei conti i dati richiesti e se non si ritenga di dover intervenire con sollecitudine per ovviare al protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione. (4-18751)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato an-

che ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici de-

rivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalità, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile - 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalità del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.